SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 177**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1987, n. 308.

Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517,

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27;

Vista la direttiva n. 85/38/CEE della commissione del 14 dicembre 1984, con la quale sono stati modificati gli allegati I e II della direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi e cereali, ed, in particolare, l'art. 5 che dà facoltà agli Stati membri di fissare, per quanto riguarda le condizioni previste dagli allegati I e II, delle condizioni supplementari più rigide per la certificazione delle sementi di produzione nazionale;

Ritenuto che, in relazione alle menzionate disposizioni comunitarie, occorre far luogo a modifiche del citato regolamento di esecuzione della anzidetta legge n. 1096/1971 ed, in particolare, agli allegati VI e VII del dianzi precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984 nonché, a fronte della migliorata situazione del settore sementiero risicolo, all'adozione di misure più restrittive per quanto attiene alla certificazione delle sementi di riso con ulteriori modifiche agli allegati VI e VII;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Gli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificata dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, e 18 gennaio 1984, n. 27, sono modificati, alle lettere e numeri sottoindicati, come segue:

ALLEGATO VI - *Lettera* C *Foraggere.*

I Sementi certificate:

1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza minima varietale deve essere pari a: Poa pratensis 98%; Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napa var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala: sementi certificate di prima riproduzione: 99%, sementi certificate di seconda riproduzione: 98%.

La purezza minima varietale e controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere.

II Sementi di base:

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1) Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà di Poa pratensis devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni: la purezza minima varietale deve essere del 99,7%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B - foraggere.

ALLEGATO VI - *III Tavola* E - *Condizioni cui devono sottostare le sementi I colture erbacee di pieno campo B cereali A/Tavola:*

	Contenuto massimo di grani rossi
Oryza sativa:	—
sementi di base.	n. 1
sementi di I riproduzione.	» 3
sementi di II riproduzione	» 5

ALLEGATO VI - *Tavola* F B - *Foraggere.*

1) I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
—	—
Brassica spp:	
per la produzione di sementi di base . .	m 400
per la produzione di sementi certificate	» 200

Coltura	Distanza minima
—	—
Specie o varietà diverse da:	
Brassica spp, Pisum sativum, Poa pratensis:	
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 Ha . . .	m 200
per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 Ha . . .	» 100
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 Ha	» 100
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi superiori a 2 Ha.	» 50

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

4) La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme:

Il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:

1 per m 30 per la produzione di sementi di base;

1 per m 10 per la produzione di sementi certificate.

Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. Napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4).

Nel caso di Poa pratensis il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

1 per m 20 per la produzione di sementi di base;

4 per m 10 per la produzione di sementi certificate,

tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come «varietà apomittiche monoclonali» secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per m 10 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA, *Ministro del tesoro*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 8

87G0507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1987, n. 309.

Modificazioni alla tariffa delle prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 129;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi, ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della tariffa vigente è inserito il comma seguente:

«Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che gli importi esposti siano contestati nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533».

Art. 2.

Le parole «secondo scaglione» contenute nel secondo comma dell'art. 11 della tariffa vigente sono sostituite con le parole «terzo scaglione».

Art. 3.

Le indennità di cui all'art. 15 della tariffa vigente sono triplicate.

Art. 4.

Le parole «del valore massimo di L. 5.000.000» di cui al secondo comma dell'art. 17 della tariffa vigente sono sostituite dall'espressione «il cui valore è compreso nel terzo scaglione».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 18 della tariffa vigente è sostituito dal seguente:

«L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 18.000».

Art. 6.

Gli onorari graduali di cui all'art. 19, n. 3, della tariffa vigente sono triplicati.

Art. 7.

I valori degli scaglioni di cui all'art. 34 della tariffa vigente sono raddoppiati.

Art. 8.

Gli scaglioni e gli onorari di cui all'art. 19, n. 1 e n. 2, e di cui agli articoli 28, 43 e 64, esclusa la lettera *A)*, gli onorari fissi e graduali di cui agli articoli 22 e 23, nonché gli scaglioni di cui agli articoli 24, 29, 30, 33, 39, 42, 44, 47, 52, 54, 61 e 65 della tariffa vigente sono aumentati del 65 per cento.

Art. 9.

Gli onorari di cui alla lettera *A)* dell'art. 64 della tariffa vigente sono raddoppiati.

Tra il secondo e il terzo comma dello stesso art. 64 è inserito il seguente comma:

«Nei casi di dichiarazioni dei redditi e dell'IVA di imprenditori, il cui giro di affari è costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi" e di dichiarazioni di redditi delle persone giuridiche, i suddetti onorari possono essere ulteriormente aumentati del 50 per cento, mentre, nel caso di dichiarazione dei redditi e dell'IVA di imprenditori con volume di affari superiore al miliardo, l'onorario è determinato in misura discrezionale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1987

COSSIGA

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 17

87G0521

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1987.

Autorizzazione al Ministero della difesa ad assumere a tempo determinato, per l'anno 1987, quattrocentonovantotto docenti civili per incarichi di insegnamento in materie non militari presso le accademie, le scuole e gli istituti delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1545/D.IX.3/1/1 in data 16 aprile 1987, con la quale il Ministero della difesa - Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, ha chiesto l'assunzione nell'anno 1987 a tempo determinato di quattrocentonovantotto docenti civili per conferire loro incarichi di insegnamento in materie non militari presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti di formazione delle Forze armate, stante la nota mancanza di apposito ruolo organico;

Ritenuta la necessità di accogliere la richiesta per assicurare l'attività didattica in organismi preposti alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale appartenente alle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a conferire per l'anno 1987 a quattrocentonovantotto docenti — di cui quattrocentottanta dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, undici dal 1° maggio 1987 al 31 dicembre 1987 e sette dal 18 agosto 1987 al 31 dicembre 1987 — l'incarico di insegnamento in materie non militari presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti delle Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1987
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 241

87A6451

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1987, n. **310**.

Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, che:

1) istituisce l'imposta erariale di trascrizione sulle formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertatata giudizialmente;

2) prevede il pagamento di detta imposta al momento della richiesta delle formalità per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia - Ufficio del pubblico registro automobilistico;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, e successive modificazioni con il quale, in applicazione di quanto disposto dai suddetti articoli della legge medesima sono state:

a) stabilite le modalità relative:

alle segnalazioni che l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare all'ufficio del registro dello stesso capoluogo per la riscossione dell'imposta suppletiva e per l'applicazione delle sanzioni.

alla trasmissione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile di uno degli originali delle scritture private con sottoscrizione autenticata e della copia autenticata delle scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente;

alla segnalazione che l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni, in caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto;

alla riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione ed ai relativi controlli;

b) sono stati stabiliti i dati ed i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria nonché le relative modalità di trasmissione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il richiamato decreto ministeriale 30 dicembre 1977 e successive modificazioni per:

a) comprendere nelle istruzioni e nelle modalità di ordine esecutivo relative alla riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione negli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, anche i casi in cui le formalità vengono eseguite con ritardo rispetto alla data della relativa richiesta;

b) tener conto delle modifiche intervenute nelle procedure automatiche;

Decreta:

Art. 1.

Le note di formalità presentate a ciascun ufficio provinciale del publico registro automobilistico e di cui all'art. 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, diritti ed emolumenti, da corrispondersi contestualmente alla presentazione.

Le stesse note devono essere accompagnate da un elenco di presentazione, in duplice copia al quale l'ufficio attribuisce un numero d'ordine progressivo giornaliero; sull'elenco devono essere indicati, dal richiedente, i dati identificativi di ciascuna formalità del veicolo di cui trattasi, nonché il totale delle somme di cui al comma precedente relative a ciascuna delle formalità indicate nell'elenco.

Una copia dell'elenco, integrato dall'ufficio con i numeri progressivi iniziale e finale assegnati, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, alle formalità contenute nell'elenco medesimo, viene restituita al richiedente nello stesso giorno di presentazione e costituisce quietanza provvisoria delle somme contestualmente versate ai sensi del primo comma.

Le quietanze definitive delle somme versate all'ufficio sono costituite dagli esemplari delle note di formalità restituite al richiedente, sia per le richieste accolte ed eseguite, sia per quelle rifiutate.

L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, per ciascuna formalità richiesta, provvede alla numerazione progressiva delle note di formalità, al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute di cui al primo comma; nonché alle annotazioni nel registro progressivo ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Nel medesimo registro l'ufficio deve altresì annotare l'ammontare dell'imposta riscossa, nonché i compensi di spettanza dell'Automobile club d'Italia, di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

Art. 2.

L'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa per tutte le richieste di formalità presentate, deve essere versato dall'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali dell'anno finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, aventi sede nell'ambito della regione siciliana, effettuano i versamenti direttamente presso la cassa della regione stessa.

Il versamento previsto dal primo comma deve essere effettuato entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate, salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile.

L'ufficio del pubblico registro automobilistico deve annotare il versamento di cui al primo comma dell'apposito registro di contabilità ed esibire, agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria incaricati delle ispezioni, le relative quietanze di tesoreria.

Art. 3.

Nel caso di richieste di formalità rifiutate dall'ufficio e successivamente ripresentate con le necessarie integrazioni e rettifiche, sempreché le somme di cui all'art. 1, primo comma, siano state esattamente corrisposte, non ha luogo alcuna ulteriore riscossione.

Se le richieste sono state rifiutate per insufficiente versamento, i conguagli dovuti devono essere corrisposti all'atto della ripresentazione.

Nel registro di cui all'art. 1, comma quinto, per ciascuna formalità già annotata, che debba essere rifiutata, dovrà essere posta l'indicazione «richiesta respinta».

Ciascuna richiesta presentata a seguito di precedente rifiuto, deve essere annotata nel registro di cui al comma precedente secondo il nuovo numero progressivo ricevuto dall'ufficio all'atto della ripresentazione indicando nella riga corrispondente, il nuovo numero, il richiedente, i beneficiari, la specie della formalità, la serie e targa del veicolo.

Nelle colonne seguenti devono essere annotati il numero progressivo e la data della prima presentazione, nonché le eventuali somme versate a conguaglio.

La somma versata a conguaglio deve essere indicata anche nelle note di formalità nell'apposito spazio riservato all'ufficio.

In ogni caso, la stessa nota non potrà essere presentata per più di due volte e dovrà essere allegata alla nuova nota in caso di ulteriore presentazione della richiesta di formalità.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni prescritte dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, modificate in soprattasse dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, anche per le richieste di formalità già respinte e successivamente ripresentate, si tiene conto della data della prima presentazione risultante dalle note di formalità e dal registro progressivo.

Art. 5.

Le verifiche di cassa e delle percezioni presso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, relative all'imposta erariale di trascrizione, sono disposte dagli ispettorati compartimentali delle tasse delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti istruzioni sul servizio d'ispezione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, purché compatibili con quanto stabilito dal successivo comma.

Le operazioni che devono essere effettuate in sede di verifica di cassa consistono:

1) nell'apposizione del visto di arrivo nel registro di cui al quinto comma dell'art. 1, immediatamente dopo l'annotazione di chiusura del giorno precedente, nel registro di cassa, dopo l'ultima annotazione di versamento, e nell'ultima quietanza di tesoreria o ricevuta di versamento sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

2) nella descrizione in apposita nota valori delle dichiarazioni che il conservatore del pubblico registro automobilistico deve rendere:

a) sull'ammontare dei versamenti effettuati, per i quali non è ancora pervenuta la relativa quietanza di tesoreria;

b) sull'ammontare delle somme riscosse e non ancora versate;

3) nello stabilire, fino alla data in cui è stato apposto il visto di arrivo di cui al n. 1):

a) il totale delle somme riscosse per imposta erariale di trascrizione ed il totale dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, risultanti dal registro di cui al quinto comma dell'art. 1,

b) il totale delle somme versate per imposta erariale di trascrizione, risultante dal registro di cassa e dalle relative quietanze di tesoreria.

Alle operazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente deve partecipare il conservatore del pubblico registro automobilistico, che sottoscrive la nota valori e, a situazione di cassa stabilita, il verbale.

Art. 6.

Per gli errori ed omissioni commessi in sede di liquidazione dell'imposta erariale di trascrizione, rilevati dall'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dopo l'espletamento di ciascuna formalità l'ufficio stesso, ai fini della riscossione della differenza d'imposta e delle eventuali sanzioni, trasmette all'ufficio del registro del capoluogo copia delle note e degli atti ai quali le suddette formalità si riferiscono, nonché un elenco riepilogativo, in doppio esemplare, contenente l'indicazione del numero e della data di annotazione delle formalità stesse nel registro di cui al quinto comma dell'art. 1.

L'ufficio del registro restituisce uno degli esemplari, datato e firmato dal capo dell'ufficio in segno di ricevuta.

Art. 7.

Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta erariale di trascrizione, diretta ai competenti uffici finanziari, deve essere presentata, con il corredo della nota di trascrizione originaria, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico al quale sono state corrisposte le imposte, i diritti e gli emolumenti prescritti.

L'ufficio inoltra ai competenti uffici finanziari l'istanza medesima, integrandola con i dati occorrenti al fine di consentirne l'istruttoria.

Lo stesso ufficio provvede altresì ad annullare e ad acquisire agli atti la nota di formalità, nonché agli ulteriori provvedimenti per la restituzione al richiedente degli emolumenti riscossi.

A seguito delle istanze di cui ai commi precedenti, deve essere annotata nel corrispondente numero progressivo del registro di cui all'art. 1, quinto comma, la formula: «presentata istanza di rimborso».

Art. 8.

L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, entro il primo trimestre di ogni anno trasmette, per la conservazione, all'archivio notarile dello stesso capoluogo di provincia uno degli originali delle scritture private con sottoscrizione autenticata e la copia autentica delle scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente, presentate nel corso dell'anno precedente per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

Gli atti medesimi, raggruppati secondo le date di accettazione nell'ufficio del pubblico registro automobilistico, devono essere accompagnati da una nota, in duplice esemplare, contenente l'indicazione del numero degli atti per giornata.

L'archivio notarile restituisce all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico uno degli esemplari dell'elenco datato e firmato dal capo dell'ufficio, in segno di ricevuta.

Art. 9.

L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, ai fini della irrogazione e riscossione della relativa sanzione, deve consegnare all'impiegato dell'Amministrazione finanziaria incaricato della verifica di cassa o delle percezioni, copia delle note con l'errata indicazione nei numeri di codice fiscale, nonché un elenco riepilogativo, in quattro esemplari, contenente la data ed il numero progressivo della relativa formalità, risultanti dal registro di cui al quarto comma dell'art. 1.

L'impiegato indicato nel comma precedente, effettuati i necessari controlli, restituisce all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico uno degli esemplari dell'elenco datato e firmato in segno di ricevuta e, redatti i relativi verbali, li consegna, per gli ulteriori adempimenti, al capo dell'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo di provincia, unitamente a due esemplari dell'elenco, di cui uno deve essergli restituito, datato e firmato in segno di ricevuta.

Art. 10.

L'Automobile club d'Italia è tenuto a registrare su supporto magnetico:

a) i dati, indicati nell'allegato 1) al presente decreto, risultanti dalle note per le quali sussiste l'obbligo dell'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto;

b) i dati, indicati nell'allegato 1) al presente decreto, risultanti dalle note per le quali non sussiste l'obbligo della indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto, quando tali note modificano i dati risultanti da quelle di cui alla lettera *a)*.

Ogni supporto deve contenere i dati concernenti le note, di cui al comma precedente, relative alle formalità eseguite in ciascun mese e deve comunque pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il sesto mese successivo.

Prima della trasmissione del supporto, deve essere accertata la concordanza tra i dati registrati e quelli indicati nelle note di cui al primo comma, con la conseguente correzione dei dati eventualmente discordanti.

Con distinto supporto l'Automobile club d'Italia, entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine stabilito dal secondo comma, deve trasmettere al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i dati anagrafici dei soggetti i cui numeri di codice fiscale sono stati erroneamente indicati nelle note.

L'Automobile club d'Italia, ricevuta la segnalazione del centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dei numeri di codice fiscale non esistenti nell'archivio dell'Anagrafe tributaria, deve trasmettere, entro sei mesi dalla segnalazione, un ulteriore supporto contenente i dati anagrafici dei relativi soggetti, risultanti dalle note.

Le caratteristiche tecniche dei supporti sono stabilite nell'allegato 1) al presente decreto.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Art. 11.

L'Automobile club d'Italia deve fornire, per ogni anno solare, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i seguenti elaborati statistici:

a) dati relativi al tipo e numero di formalità;

b) dati relativi alla composizione nazionale e regionale dei veicoli circolanti;

c) variazioni percentuali rispetto all'anno precedente.

I dati degli elaboratori di cui al comma precedente, distinti per categorie e classi di veicoli, dovranno pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro i primi sei mesi di ciascun anno.

L'Automobile club d'Italia deve altresì comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il secondo mese successivo, i dati mensili relativi all'ammontare delle riscossioni dell'imposta erariale di trascrizione, al lordo ed al netto del compenso di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, ripartite per regione e provincia.

Art. 12.

È abrogato il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1977 contenente «Modalità di riscossione, contabilizzazione e vesamento della imposta erariale di trascrizione dovuta sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico».

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota al primo comma delle premesse:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 952/1977, recante modificazioni alle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro, è il seguente:

«Art. 1. — In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al

pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.

Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge».

Nota al secondo comma delle premesse:

Il testo degli articoli 2 e 3, come modificati dall'art. 8-*bis* della legge 1° dicembre 1981, n. 692, 4, 5 e 6 della legge n. 952/1977, è il seguente:

«Art. 2. — L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta.

È però dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

Le formalità di cui all'art. 1 relative ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, numero 4°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari alla imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali A.C.I., uffici del P.R.A.: la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidamente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse la formalità è stata eseguita.

Per quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano, purché compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro».

«Art. 3. — Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del P.R.A., entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo art. 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva».

«Art. 4. — Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:

a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;

b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro automobilistico;

c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera *b)* del comma precedente è esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico.

Nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto e tutti gli altri dati di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di escludere l'indicazione dei numeri di codice fiscale dalle note relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle note relative ad atti pubblici da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

Le richieste di formalità sono irricevibili se le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma.

Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera *a)* del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile.

Con il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo art. 6 sono stabilite le modalità di applicazione del comma precedente».

«Art. 5. — In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo art. 6.

Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia».

«Art. 6. — Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'art. 4, nonché per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalità eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'art. 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso è fissato in L. 35 per ciascuna formalità eseguita.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente è annualmente adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalità di trasmissione».

Nota al terzo comma delle premesse:

Il D.M. 30 dicembre 1977 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 che contiene disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia, è il seguente:

«Art. 22. — Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note.

Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce.

La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A.C.I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data».

Nota all'art. 4:

L'art. 1 della legge n. 692/1981 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 2546, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti di formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, ha aggiunto a detto decreto-legge il seguente art. 8-*bis:*

«Art. 8-*bis*. — Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'art. 2,

al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni";

il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni";

nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa";

l'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo art. 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva"

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data».

87G0508

DECRETO 16 giugno 1987.

Limite del valore dei premi ai fini dell'applicazione della tassa di licenza ed elenco dei generi di largo e popolare consumo per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premio per l'anno 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto nei limiti fissati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale alla lettera *b)* prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, il limite del valore dei premi offerti, a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, è stabilito per l'anno 1987 nella misura di L. 15.000.

Art. 2.

L'autorizzazione a svolgere concorsi e operazioni a premi può essere negata quando riguarda i seguenti generi alimentari e di largo e popolare consumo: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 26 marzo 1986.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1987

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
PIGA

87A6668

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 giugno 1987.

Modificazione dei criteri per la variabilità automatica nella determinazione della misura del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 202360 del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale è stato determinato il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla citata legge n. 227;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 23 dicembre 1977, così come modificato con i decreti ministeriali del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, che ha stabilito il criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento e le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso stesso;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 ottobre 1986, recante il testo unico d'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 1987, con il quale sono state fissate le misure dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, comma primo, del decreto ministeriale 9 agosto 1985, così come modificato dagli articoli 1 dei decreti ministeriali 9 agosto 1986 e 5 febbraio 1987, relativo alla determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione con pagamento differito;

Considerato pertanto che si rende necessario adeguare la periodicità di determinazione della misura del tasso di riferimento di cui al presente decreto a quella fissata in sede internazionale per la determinazione del tasso di interesse commerciale di riferimento della lira italiana;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 202360 del 23 dicembre 1977, così come modificato con i decreti ministeriali 5 giugno 1981 e 8 agosto 1986, è sostituito dal seguente, con effetto a partire dal periodo 15 agosto - 14 settembre 1987:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità mensile decorrente dal giorno 15 di ogni mese al giorno 14 del mese successivo, in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliari. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del precedente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del periodo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal giorno 15 del periodo cui si riferisce».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1987
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 319

87A6596

DECRETO 18 luglio 1987, n. **311.**

Integrazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente il pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, articoli 21 e 45;

Considerato che occorre sostituire il primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 per consentire ai pensionati dello Stato nel cui comune di residenza non esista sportello bancario di poter riscuotere la propria pensione mediante accreditamento in conto corrente bancario aperto presso un istituto di credito sito in un comune viciniore a quello di residenza, purché appartenente alla stessa provincia;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 492, è sostituito dal seguente:

«I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0514

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1987.

Quaderno di campagna e scheda di acquisto dei presidi sanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987, concernente: «Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina e molinate» e, in particolare, l'art. 8 con il quale è stato istituito un quaderno di campagna, integrato da una scheda riguardante gli acquisti di presidi sanitari;

Ritenuta la necessità di stabilire il modello del quaderno di campagna e della scheda di acquisto dei presidi sanitari, in conformità all'art. 8 della citata ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135;

Decreta:

Art. 1.

1. Il quaderno di campagna e la scheda di acquisto dei presidi sanitari, di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135, devono essere conformi agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

2. Il quaderno di campagna e la scheda di acquisto dei presidi sanitari devono essere preventivamente vidimati e registrati con numeri progressivi ad ogni rinnovo dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. L'istituzione del quaderno di campagna e la scheda di acquisto dei presidi sanitari è finalizzata ad attirare l'attenzione degli utilizzatori sul razionale impiego dei presidi sanitari nonché alla acquisizione, da parte degli organi competenti, di dati sull'impiego dei presidi sanitari per studi ed interventi riguardanti i settori sanitario, tecnico-agronomico e ambientale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo riguardano chiunque acquista e impiega nella propria azienda presidi sanitari.

Art. 2.

1. Il quaderno di campagna è compilato a cura del titolare o di chi ne fa le veci dell'azienda presso la quale vengono impiegati i presidi sanitari.

2. Qualora i trattamenti siano effettuati nell'azienda pel tramite di imprese che eseguono trattamenti antiparassitari per conto terzi, l'annotazione sul quaderno di campagna dei dati relativi è effettuata in base alla documentazione rilasciata dall'impresa che ha eseguito i trattamenti.

3. La scheda di acquisto dei presidi sanitari è compilata a cura del venditore dei presidi sanitari.

4. Per gli acquisti effettuati direttamente presso il produttore o l'importatore, l'annotazione sulla scheda è eseguita a cura del titolare o di chi ne fa le veci dell'azienda che impiega il prodotto, che è tenuto a conservare le fatture di acquisto dei presidi sanitari.

5. Per gli acquisti effettuati in forma collettiva o cooperativistica o attraverso centri di miscelazione collettiva, l'annotazione sulla scheda è eseguita a cura del rappresentante dell'associazione, il quale è tenuto a conservare le fatture di acquisto dei presidi sanitari.

6. Il quaderno di campagna e la scheda di acquisto dei presidi sanitari devono essere conservati a cura del titolare o di chi ne fa le veci dell'azienda presso la quale vengono impiegati i presidi sanitari e tenuti a disposizione delle autorità competenti le finalità di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 3.

1. Quaderni di campagna e schede di acquisto dei presidi sanitari, comunque gia adottati, possono essere mantenuti in essere purché, regolarmente vidimati, contengano tutte le informazioni richieste e indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

Regione ....

U. S. L. ....

QUADERNO DI CAMPAGNA

ANNOTAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON ANTIPARASSITARI AGRICOLI

(Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)

Azienda ....

Indirizzo .... Tel. ....

Comune .... Prov. ....

Titolare (i) del patentino di acquisto dei presidi sanitari

Data di inizio del quaderno ....

Data di fine quaderno ....

SCHEDA RELATIVA A DATI RIGUARDANTI I TRATTAMENTI CON FITOFARMACI IN CAMPO

Comune/ Località	Coltura (erbacea o arborea)		Superficie della coltura (in ettari) (*)	Nome del presidio sanitario utilizzato e ditta	Quantitativo totale di prodotto utilizzato (Kg o l)	Data del trattamento	Data di raccolta (**)	Attrezzatura utilizzata per l'applicazione del prodotto (***)	Nominativo (i) di chi ha effettuato il trattamento antiparassitario	Eventuali annotazioni
	in campo	in serra								

(*) Nel caso di coltura consociata indicare la superficie effettivamente occupata dalla coltura.
(**) Da indicare solo per le colture alimentari.
(***) Attrezzatura utilizzata per l'applicazione: *a)* pompa a spalla, *b)* irroratrice a pressione, *c)* atomizzatore, *d)* altro mezzo (da specificare).
N.B — Nel caso che il trattamento non riguardi coltivazioni agrarie indicare lo scopo del trattamento nella colonna «Coltura».

ALLEGATO 2

Spazio riservato alla vidimazione

Azienda ....

Indirizzo .... Tel. ....

Comune .... Prov. ....

SCHEDA ACQUISTO PRESIDI SANITARI

(da conservare allegata al quaderno di campagna)

Nome del presidio sanitario	Ditta	N. registrazione	Quantità (Kg o l)	Data di acquisto e firma del venditore

87A6378

ORDINANZA 22 luglio 1987, n. 312.

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968 n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745,

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione ed impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987 e successive modifiche;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475;

Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale della seduta del 23 aprile 1986 in riferimento alla epizoozia aftosa;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 18 febbraio 1987;

Ritenuto necessario proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

È resa obbligatoria nel territorio nazionale la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini secondo le modalità e i tempi indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

In via ordinaria sono sottoposti a trattamento vaccinale:

a) dal 1° ottobre al 30 novembre 1987 tutti i bovini e i bufalini di età superiore ai tre mesi ed entro il 28 febbraio 1988 quelli che nel frattempo raggiungono tale età.

I bovini e i bufalini che nel periodo 1° ottobre 1987-28 febbraio 1988 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° ed il 40° giorno dal precedente trattamento vaccinale;

b) dal 1° aprile al 31 maggio 1988 tutti i bovini e i bufalini di età superiore ai tre mesi ed entro il 30 agosto 1988, quelli che nel frattempo raggiungono l'età suddetta. I bovini e i bufalini che nel periodo 1° aprile-30 agosto 1988 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° e il 40° giorno dal precedente trattamento vaccinale;

c) dal 1° aprile al 31 maggio 1988 gli ovini e i caprini di età superiore ai tre mesi che si spostano per la monticazione;

d) dall'entrata in vigore della presente ordinanza sino al 30 settembre 1988 i bovini da allevamento o da produzione importati dall'estero di età superiore ai tre mesi.

La vaccinazione degli ovini e dei caprini, di cui alla precedente lettera *c)* deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della monticazione. La data dell'avvenuto trattamento immunizzante deve essere annotata nei documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Ferma restando l'applicazione delle norme sulla vaccinazione antiaftosa a destino dei bovini importati, prevista da accordi stipulati con i Paesi esteri o da autorizzazioni sanitarie ministeriali, il trattamento vaccinale di cui alla precedente lettera *d)* deve essere effettuato trascorse settantadue ore e non oltre cinque giorni dall'arrivo degli animali nella sede di prima destinazione. A decorrere dal termine previsto dal primo comma dell'art. 16 della ordinanza 27 giugno 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1987, la vaccinazione degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina importati dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, deve essere attuata secondo le disposizioni e conformemente alle procedure previste dal citato art. 16 della sopraspecificata ordinanza ministeriale.

Art. 3.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in relazione a particolari esigenze e valutazioni zooprofilattiche ritengano opportuno estendere a tutto o a parte del territorio regionale o provinciale, la vaccinazione antiaftosa degli ovini e caprini nel periodo considerato alla lettera *a)* del precedente art. 2, devono sottoporre al Ministero della sanità, per la preventiva approvazione, entro e non oltre il 1° settembre 1987 un dettagliato programma tecnico-organizzativo nel quale dovrà essere precisato l'ammontare dell'onere finanziario e fornite assicurazioni sulle reali possibilità operative circa l'attuazione del piano stesso entro e non oltre i termini indicati alla lettera *a)* del citato art. 2.

Art. 4.

Le competenti autorità sanitarie possono consentire, sentito il Ministero della sanità, l'anticipazione dell'inizio degli interventi vaccinali prescritti dalla presente ordinanza.

L'eventuale differimento dei termini previsti dall'art. 2 per il completamento dei trattamenti vaccinali è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità che lo concede per giustificati, comprovati motivi di ordine tecnico-operativo.

Art. 5.

Le vaccinazioni antiaftose sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Ai fini di consentire ai responsabili del servizio veterinario delle U.S.L. di preordinare ed organizzare l'attuazione degli interventi affinché il programma di vaccinazione sia realizzato entro i termini previsti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali da sottoporre a vaccinazione antiaftosa, devono presentare all'U.S.L., competente per territorio, apposita comunicazione, entro il 15 settembre 1987 per la campagna di vaccinazione del 1987 ed entro il 1° marzo 1988 per la campagna di vaccinazione primaverile indicando le proprie generalità, l'ubicazione dell'allevamento, il numero e la specie degli animali da sottoporre a trattamento vaccinale.

Scaduto il termine fissato per l'invio delle comunicazioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorità sanitaria competente per territorio provvederà a disporre, in tempo utile prima delle date di inizio dei trattamenti vaccinali, il rilevamento d'ufficio degli insediamenti zootecnici nei quali sono presenti animali da sottoporre alla vaccinazione antiaftosa e per i quali i proprietari o i detentori degli animali stessi non abbiano provveduto all'adempimento in tempo utile delle comunicazioni di cui sopra.

La comunicazione di cui al precedente comma potrà essere compilata secondo il modello *D* allegato alla presente ordinanza.

Art. 6.

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le U.S.L. ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato in premessa, alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antiaftoso per gli interventi sugli animali degli allevatori che hanno presentato la comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 5 nonché per la vaccinazione degli animali di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 della presente ordinanza.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1987, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 7.

I veterinari liberi professionisti e i veterinari delle U.S.L. di cui al primo comma dell'art. 5 trasmettono settimanalmente alle U.S.L. i dati sulle vaccinazioni eseguite valendosi dei modelli di cui agli allegati *A* e *B* allo scopo di consentire ai responsabili del servizio veterinario delle U.S.L. di valutare lo stato di attuazione nei tempi richiesti della campagna di vaccinazione antiaftosa obbligatoria in relazione al programma preordinato per il territorio di competenza di ciascuna U.S.L. e al fine di predisporre i necessari atti di vigilanza nella esecuzione degli interventi vaccinali.

Tali modelli sono utilizzati anche per la liquidazione dei compensi nei casi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147.

Art. 8.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

La competente autorità sanitaria, sempreché la situazione epizootologica nei confronti dell'afta lo consenta, può:

a) fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 745, esentare dall'obbligo della vaccinazione gli animali da esportare in Paesi esteri, che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati, nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 maggio 1988 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Del ricorso alle norme di cui al precedente comma, lettere *a)* e *b)*, l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 9.

Non sono soggetti ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2 i trattamenti immunizzanti antiaftosi effettuati in regime di emergenza.

Ogni altro trattamento immunizzante antiaftoso, al di fuori di quelli previsti dalla presente ordinanza, nonché dalle disposizioni vigenti in materia, non potrà essere effettuato se non previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 10.

Negli allevamenti per i quali gli allevatori o detentori di animali non abbiano adempiuto nei termini fissati all'obbligo delle comunicazioni di cui al precedente art. 5, la vaccinazione antiaftosa è attuata a spese dei proprietari o dei detentori degli animali.

Le spese comprensive del costo del vaccino e delle prestazioni veterinarie, vanno computate in conformità di quanto disposto dall'art. 3 e dagli articoli 9 e 10, secondo i casi, di cui al decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato nella premessa.

Le somme risultanti dal computo delle spese di cui sopra devono essere versate all'unità sanitaria locale competente per territorio.

In caso di opposizione da parte dei proprietari all'obbligo di sottoporre gli animali alla vaccinazione antiaftosa l'autorità sanitaria competente dispone l'esecuzione d'ufficio a norma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale citato nella premessa.

Art. 11.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanità i prospetti riepilogativi conformi all'allegato modello *C* concernenti i dati relativi ai trattamenti vaccinali effettuati a partire dal 1° ottobre 1987 sino al 30 settembre 1988 in applicazione delle disposizioni previste dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 12.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

L'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1986, è abrogata.

Art. 13.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 22 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

MODELLO *A*

REGIONE ....*Unità sanitaria locale n.* ....

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Settimana dal .... al .... 198....

Nome e cognome del proprietario o detentore degli animali	Ubicazione dell'allevamento (comune-località)	Numero bovini e bufalini superiori a tre mesi di età vaccinati		Numero animali (bovini e bufalini) superiori a tre mesi di età vaccinati per la prima volta e da rivaccinare dopo 25-40 giorni dal primo intervento		Numero bovini e bufalini sotto tre mesi di età presenti		Totale animali bovini e bufalini	*Note*
		Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati	Nazionali	Importati (1)		

(1) Importati si intendono i bovini sottoposti a vaccinazione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale.

Il veterinario vaccinatore

MODELLO *B*

REGIONE .... *Unità sanitaria locale n.* ....

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Settimana dal .... al .... 198....

Nome e cognome del proprietario o detentore degli animali	Ubicazione dell'allevamento (comune-località)	Numero ovini e caprini superiori a tre mesi di età vaccinati	Numero ovini e caprini sotto tre mesi di età presenti	Totale animali ovini e caprini	*Note*

Il veterinario vaccinatore

MODELLO *C*

REGIONE...

PROFILASSI VACCINALE OBBLIGATORIA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Ordinanza ministeriale del .... pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del ....

Le vaccinazioni antiaftose sono state eseguite nel .... trimestre .... in ottemperanza alla sopracitata ordinanza ministeriale ed alle altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia.

Unità sanitaria locale	Numero bovini e bufalini superiori a tre mesi di età vaccinati		Numero bovini e bufalini sotto tre mesi di età presenti		Numero animali (bovini e bufalini) superiori a tre mesi di età vaccinati per la prima volta e da rivaccinare dopo 25-40 giorni dal primo intervento		Numero ovini e caprini superiori a tre mesi di età vaccinati	Numero ovini e caprini sotto tre mesi di età presenti	Totale animali bovini e bufalini in allevamento	Totale animali ovini e caprini in allevamento	*Note*
	Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)	Nazionali	Importati (1)					

(1) Importati si intendono i bovini sottoposti a vaccinazione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale.

Data .... Timbro

Firma dell'autorità competente

MODELLO *D*

Al servizio veterinario USL n. ....

Via ....

Comune ....

Il sottoscritto ...., nato a .... residente a .... via ....
nella sua qualità di proprietario o detentore degli animali facenti parte dell'allevamento ubicato nel comune di ....
via .... tel. .... comunica ai temini dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della sanità..........
ai fini della profilassi vaccinale obbligatoria conto l'afta epizootica, che nell'allevamento suddetto sono attualmente presenti i seguenti capi:

n. .... bovini di cui:

n. .... da latte e riproduzione (stabulazione fissa o libera);

n. .... da carne (stabulazione fissa o libera);

n. .... bufalini;

n. .... ovini,

n. .... caprini.

Comune - Data ....

In fede

(Firma)

87G0522

ORDINANZA 22 luglio 1987, n. 313.

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei suini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il regolamento di polizia vaterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione ed impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1987, e successive modifiche;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475;

Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale della seduta del 23 aprile 1986 in riferimento alla epizoozia aftosa;

Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 18 febbraio 1987 e dell'11 giugno 1987;

Constatato che l'afta epizootica si è manifestata con insistenza in un recente passato in numerosi allevamenti di suini di alcune province del territorio nazionale;

Ritenuto opportuno attuare un programma di vaccinazione antiaftosa di emergenza ai fini della difesa sanitaria degli allevamenti di suini nelle zone maggiormente esposte al rischio dell'infezione;

Ordina:

Art. 1.

Nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Modena, Reggio Emilia, Parma è resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei suini con vaccino monovalente A_5 che deve essere attuata nei modi e nei termini indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

A) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti a trattamento vaccinale tutti i suini di età superiore ai quarantacinque

giorni ad eccezione di quelli che risultino sottoposti a vaccinazione, praticata posteriormente al 1° marzo 1987, nelle zone infette e di protezione.

B) Le scrofe in produzione sono sottoposte ad un eccessivo trattamento vaccinale trascorsi tre mesi dal trattamento praticato in applicazione della precedente lettera *A*).

C) Per il periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono sottoposti a trattamento vaccinale, all'età tra il 45-50° giorno i suinetti nati negli allevamenti situati nelle province di cui al precedente art. 1 e non sottoposti all'intervento vaccinale di cui alla lettera *A*).

D) Per il periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti altresì a vaccinazione antiaftosa i suini che affluiscono negli allevamenti delle province indicate all'art. 1 provenienti dalle altre province italiane o importati dall'estero che risultino abbiano superato l'età di cinquanta giorni. La vaccinazione deve essere praticata entro i primi sette giorni dall'arrivo degli animali sempreché non si tratti di animali al di sotto dei quarantacinque giorni di età nel qual caso la vaccinazione stessa sara praticata allorché gli animali avranno raggiunto l'età di 45-50 giorni.

Art. 3.

I trattamenti immunizzanti di cui ai precedenti articoli sono effettuati dai veterinari delle unità sanitarie locali o dai veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

I trattamenti di cui sopra sono praticati dopo che un attento e scrupoloso controllo sanitario dell'allevamento abbia consentito di escludere il sospetto di infezione aftosa nell'allevamento stesso.

I proprietari o i detentori degli animali, le associazioni provinciali degli allevatori sono tenuti a fornire la massima collaborazione ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali e ai veterinari che attuano le vaccinazioni affinché siano messi a disposizione il personale e le attrezzature necessarie a realizzare, nei tempi più brevi e in maniera tecnicamente razionale, gli interventi di profilassi immunizzante previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

Le regioni che per motivate esigenze operative ritengano necessario procrastinare, oltre il termine previsto, per una parte degli allevamenti delle province considerate, l'attuazione dell'intervento vaccinale di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2 devono richiedere preventiva autorizzazione al Ministero della sanità entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 5.

Ai fini di consentire ai responsabili del servizio veterinario delle U.S.L. e delle regioni di preordinare ed organizzare l'attuazione degli interventi affinché il programma di vaccinazione sia realizzato entro i termini previsti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di suini delle province di cui all'art. 1 devono presentare, entro i termini più brevi, apposita comunicazione alla U.S.L. competente per territorio indicando la precisa ubicazione dell'allevamento e il numero presumibile degli animali da sottoporre all'intervento vaccinale di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2.

Art. 6.

Le regioni e le U.S.L. ciascuna per la parte di propria competenza provvedono, con i fondi erogati dal Ministero del tesoro sul cap. 5941 concernente il Fondo sanitario nazionale, all'approvvigionamento ed alla distribuzione gratuita del vaccino occorrente nonché al pagamento delle prestazioni veterinarie, conformemente alle norme tecniche previste dal decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, citato in premessa.

Le regioni trasmettono bimestralmente al Ministero della sanità i prospetti riepilogativi, conformi al modello allegato, concernenti i trattamenti immunizzanti effettuati dai veterinari vaccinatori e da questi comunicati alle competenti autorità sanitarie locali.

Le regioni interessate si approvvigionano del vaccino necessario per gli interventi immunizzanti, disposti dalla presente ordinanza, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, appositamente incaricato da questo Ministero della produzione delle dosi necessarie di vaccino antiaftoso monovalente A_5 per suini.

Art. 7.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 22 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ALLEGATO

PROFILASSI IMMUNIZZANTE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Vaccinazioni eseguite nel bimestre dal .... al ....
Ordinanza ministeriale del .... *Gazzetta ufficiale* n. .... del ....
REGIONE ....

Unità sanitaria locale Provincia	Scrofe N.	Verri N.	Suinetti e suini di età superiore ai 50 giorni	Suinetti di età compresa tra 45-50 giorni

Data, ...

Responsabile del servizio veterinario regionale

87G0523

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Interventi urgenti per il ripristino dei beni e delle opere danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche nella provincia autonoma di Bolzano. (Ordinanza n. 1101/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1987, con il quale sono stati individuati i comuni delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Vista la comunicazione della provincia autonoma di Bolzano con la quale sono stati segnalati i danni causati dall'evento valutati in 88.050 milioni di lire di cui 13.150 milioni di lire per interventi urgenti, compresi 3.500 milioni di lire relativi ai danni in agricoltura;

Ravvisata l'urgente necessità di assegnare alla provincia autonoma la somma occorrente per consentire l'esecuzione immediata degli interventi necessari per il ripristino del sistema viario e delle infrastrutture e per la riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento il cui onere per la provincia autonoma di Bolzano è stato valutato in lire 9.650 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per consentire l'esecuzione degli interventi urgenti per il ripristino della rete stradale provinciale delle infrastrutture comunali dei bacini montani e la riattazione degli edifici pubblici o privati danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, è assegnata alla provincia autonoma di Bolzano la somma di lire 9.650 milioni di lire.

Art. 2.

L'importo di lire 9.650 milioni di lire di cui al precedente articolo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6683

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 luglio 1987.

Applicazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, a favore delle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni della Lombardia, che hanno subito danni alle produzioni, alle strutture ed alle infrastrutture agricole per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 2 luglio 1987, n. 293, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati individuati, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 293/87, su proposta della regione Lombardia, i comuni della regione medesima colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Visto l'art. 2 del già citato decreto-legge n. 293/87, con il quale il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, viene integrato di lire 100 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 90 miliardi per l'anno 1988, per l'attuazione degli interventi a favore delle aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei comuni individuati con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la regione Lombardia ha accertato che i danni hanno interessato le produzioni, le strutture e le infrastrutture agricole per effetto delle anzidette eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni, alle strutture ed alle infrastrutture agricole, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, purché ricadenti nei territori dei comuni della Lombardia individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293.

Art. 2.

Alla regione Lombardia compete, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la delimitazione delle zone danneggiate, ricadenti nei predetti territori dei comuni della Lombardia individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi a favore delle aziende agricole danneggiate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A6631

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1987.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Norditalia assicurazioni S.p.a., in Milano, e nomina di tre commissari per la gestione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1979, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali in data 27 marzo 1963 e 26 novembre 1984 con i quali la Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei seguenti rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali con esclusione del rischio energia nucleare; altri danni ai beni con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame e films; responsabilità civile autoveicoli terrestri, con l'esclusione della responsabiltà civile del vettore; responsabilità civile aeromobili; responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose; responsabilità civile generale con esclusione del rischio energia nucleare; credito limitatamente al credito ipotecario aeronautico; cauzioni; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria; e la sola assicurazione nei seguenti rami: incendio ed elementi naturali limitatamente al rischio energia nucleare; responsabilità civile generale limitatamente al rischio energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale in 9 giugno 1987 con il quale è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Viste le lettere in data 13 luglio 1987 e 27 luglio 1987 con le quali l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Norditalia assicurazioni S.p.a. del provvedimento di cui all'art. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le relazioni per la commissione consultiva per le assicurazioni private relative alla Norditalia assicurazioni S.p.a. predisposte dall'ISVAP in data 13 luglio 1987 e 27 luglio 1987, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati e alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla Norditalia assicurazioni S.p.a., sussistono gravi irregolarità nell'amministrazione e gestione della società nonché gravi violazioni delle norme di legge, che rendono opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della stessa e la conseguente nomina di tre commissari per la gestione straordinaria, ai sensi dellart. 7 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576, al fine di consentire un'azione di risanamento e permettere gli atti di amministrazione straordinaria;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nelle sedute del 16 luglio 1987 e 28 luglio 1987;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Per la gestione straordinaria della Norditalia assicurazioni S.p.a. sono nominati commissari prof. Renzo Costi, presidente, dott. Arnaldo Squillante, dott. Claudio Bombonato.

La gestione straordinaria avrà la durata di un anno.

Art. 3.

È a carico della Norditalia assicurazioni S.p.a. il compenso dei commissari pari a L. 4.000.000 lorde mensili per ciascuno.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6632

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della sede disponibile, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativa al personale insegnante di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicata, il 3 agosto 1987, la sede disponibile — dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero — per il sottoindicato personale insegnante di ruolo, in aggiunta alle sedi già rese note in data 8 luglio 1987:

docenti di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado (codice funzioni 008).

87A6523

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato riguardante il testo aggiornato delle norme sui regolamenti valutari e disposizioni valutarie sull'importazione e l'esportazione di merci.

Si comunica che i testi integrati dei decreti ministeriali 12 marzo 1981 e 18 luglio 1985, riguardanti rispettivamente norme sui regolamenti valutari e disposizioni valutarie sull'importazione e l'esportazione di merci, la cui pubblicazione era stata preannunciata per il 30 luglio 1987, saranno pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del giorno 4 agosto 1987.

87A6755

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare l'eredità del valore stimato con perizia stragiudiziale in L. 20.000.000 e dall'ufficio tecnico erariale di Milano in L. 52.000.000, disposta dalla sig.na Margherita Morazzoni nata a Milano il 25 ottobre 1890 e deceduta in Chiari il 2 aprile 1979, con testamento olografo 31 luglio 1975 pubblicato il 28 maggio 1980 al n. 136522/25754 di repertorio a rogito dott. comm. Domenico Moretti notaio in Milano, registrato a Milano l'8 giugno 1980.

87A6637

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

storia delle matematiche.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

ematologia.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6545

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito della Puglia

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 è stata approvata la modifica degli articoli 4, 8, 12, 13, 15, 16, 24 e 27 dello statuto del Mediocredito della Puglia, con sede in Bari.

87A6499

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Con decreto ministeriale 3 luglio 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 10, 18 e 19 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

87A6498

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito ligure

Con decreto ministeriale 2 luglio 1987 è stata approvata la revisione integrale dello statuto del Mediocredito ligure, con sede in Genova.

87A6497

Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento

Con decreto ministeriale 23 giugno 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 3 e 21 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

87A6496

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		139.999.039.496		
Gestione di bilancio	Entrate finali	115.304.390.919.206		— 72.581.232.496.962
	Spese finali.		187.885.623.416.168	
	Rimborso di prestiti		16.457.230.357.143	
	Accensione di prestiti.	61.383.899.527.712		
	TOTALE	176.688.290.446.918	204.342.853.773.311	— 27.654.563.326.393
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria.	967.680.523.623.311	902.166.921.818.464	+ 65.513.601.804.847
	Crediti di tesoreria	346.556.023.212.596	384.430.033.388.365	— 37.874.010.175.769
	TOTALE	1.314.236.546.835.907	1.286.596.955.206.829	+ 27.639.591.629.078
	TOTALE COMPLESSIVO	1.491.064.836.322.321	1.490.939.808.980.140	
Fondo di cassa al 30 giugno 1987			125.027.342.181	— 14.971.697.315
	TOTALE A PAREGGIO	1.491.064.836.322.321	1.491.064.836.322.321	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 30 giugno 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	139.999.039.496	125.027.342.181	— 14.971.697.315
Crediti di tesoreria	190.689.780.900.500	228.563.791.076.269	+ 37.874.010.175.769
TOTALE	190.829.779.939.996	228.688.818.418.450	+ 37.859.038.478.454
Debiti di tesoreria.	451.220.518.547.702	516.734.120.352.549	— 65.513.601.804.847
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività).	— 260.390.738.607.706	— 288.045.301.934.099	— 27.654.563.326.393

Circolazione di Stato metallica (milioni di lire) al 30 giugno 1987: 1.134.093.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**93.071.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**22.062.683.545.056** *				
ENTRATE CORRENTI	**115.133.683.545.056** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**162.484.947.837.684**	Risparmio pubblico	— 47.351.264.292.628 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**170.707.374.150** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**25.400.675.578.484**		
ENTRATE FINALI	**115.304.390.919.206**	SPESE FINALI	**187.885.623.416.168**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 72.581.232.496.962
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**16.457.230.357.143**		
ENTRATE FINALI	**115.304.390.919.206**	SPESE COMPLESSIVE	**204.342.853.773.311**	Ricorso al mercato	— 89.038.462.854.105
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**61.383.899.527.712**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**176.688.290.446.918**	SPESE COMPLESSIVE	**204.342.853.773.311**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 27.654.563.326.393

* Dati provvisori

87A6547

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1987-88

1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1987-88, si comunica che le operazioni esecutive d'intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti in corso di emanazione dal Consiglio CEE e dalla commissione CEE e i cui contenuti sono di seguito esposti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini d'intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 114 del 26 aprile 1984.

In attuazione dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento.

2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1° luglio 1987 e termina il 30 giugno 1988. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1987 a maggio 1988 solo se la commissione CEE rileva che il prezzo di mercato è al di sotto del prezzo d'intervento. L'apertura e la chiusura dell'intervento vengono pertanto decise dalla commissione CEE in relazione alla constatazione che i prezzi di mercato sono rispettivamente inferiori al prezzo d'intervento per due settimane consecutive e superiori al prezzo d'intervento per tre settimane consecutive.

3. I prezzi base di acquisto per le varie specie cerealicole sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo d'intervento:

frumento tenero foraggero e granoturco . . . . ECU 168,67/tonn. = L. 269.371/t;
frumento tenero panificabile . . . . ECU 172,04/tonn. = » 274.760/t;
frumento duro . . . . ECU 274,09/tonn. = » 437.729/t;
segala, orzo e sorgo . . . . ECU 160,24/tonn. = » 255.906/t.

Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà Cappelli ed assimilati, mentre per le sottoelencate varietà si applicano i prezzi a fianco di ciascuna indicati:

grifoni . . . . L. 430.223/tonn.;
timilie, marzuoli, neri di Sicilia . . . . » 400.199/tonn.;
durtal, rikita e tomclair . . . . » 362.670/tonn.

4. I prezzi di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni mensili e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nell'allegata tabella *A*, calcolate applicando le percentuali previste al prezzo di acquisto nonchè della maggiorazione mensile riportata nella tabella *B* in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore.

5. Per l'ammissibilità all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono:

essere stati raccolti nella Comunità;
essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella *C*.

6. Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore al centodecimo giorno dalla presa in carico.

Roma, addì 21 luglio 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

TABELLA *A*

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ

Tasso di umidità	Altri cereali	Frumento duro	Tasso di umidità	Altri cereali	Frumento duro
1	2	3	1	2	3
Maggiorazioni	%	%	Maggiorazioni	%	%
13,4	0,1	—	12,4	1,1	0,1
13,3	0,2	—	12,3	1,2	0,2
13,2	0,3	—	12,2	1,3	0,3
13,1	0,4	—	12,1	1,4	0,4
13,0	0,5	—	12,0	1,5	0,5
12,9	0,6	—	11,9	1,6	0,6
12,8	0,7	—	11,8	1,7	0,7
12,7	0,8	—	11,7	1,8	0,8
12,6	0,9	—	11,6	1,9	0,9
12,5	1,0	—	11,5	2,0	1,0

Tasso di umidità	Altri cereali	Frumento duro	Tasso di umidità	Altri cereali	Frumento duro
1	2	3	1	2	3
Maggiorazioni	%	%	Maggiorazioni	%	%
11,4	2,1	1,1	9,6	—	2,9
11,3	2,2	1,2	9,5	—	3,0
11,2	2,3	1,3	9,4	—	3,1
11,1	2,4	1,4	9,3	—	3,2
11,0	2,5	1,5	9,2	—	3,3
10,9	2,6	1,6	9,1	—	3,4
10,8	2,7	1,7	9,0	—	3,5
10.7	2,8	1,8	Detrazioni	%	%
10,6	2,9	1,9	13,6	—	0,1
10,5	3,0	2,0	13,7		0,2
10,4	3,1	2,1	13,8	—	0,3
10,3	3,2	2,2	13,9	—	0,4
10,2	3,3	2,3	14,0	—	0,5
10,1	3,4	2,4	14,1	—	0,6
10,0	3,5	2,5	14,2	—	0,7
9,9	—	2,6	14,3	—	0,8
9,8	—	2,7	14,4	—	0,9
9,7	—	2,8	14,5	—	1,0

II. — DETRAZIONI PER DIFFERENZA DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero	meno di 76-75	0,5
	meno di 75-74	1,0
	meno di 74-73	1,5
	meno di 73-72	2,0
Segala	meno di 70-69	0,5
	meno di 69-68	1,0
Orzo	meno di 64-63	1,0

III. — DETRAZIONI PER TASSO DI PROTEINE
(N × 5,7)

	%
meno di 11,5-11,0	1,0
meno di 11,0-10,5	2,0
meno di 10,5-10,0	3,0
meno di 10,0- 9,5	4,0
meno di 9,5	5,0

IV - DETRAZIONI PER IMPURITA

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	2,=	5,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre l'1,5% di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzate	3,=	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,=(1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%
f) Chicchi bianconati anche parzialmente	20,=	40,=	40,=	0,2% per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5,=(2)	12,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3,=	5,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	12,=	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4,=	10,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati, lo 0,05 di segala cornuta e lo 0,10% di semi nocivi.
(2) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONE MENSILE DA APPLICARE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1987-88

	Frumento tenero orzo e granoturco segala e sorgo Lit./quintale	Frumento duro Lit./quintale
Novembre 1987	319,400	431,190
Dicembre 1987	638,800	862,380
Gennaio 1988	958,200	1.293,570
Febbraio 1988	1.277,600	1.724,760
Marzo 1988	1.597,000	2.155,950
Aprile 1988	1.916,400	2.587,140
Maggio 1988	2.235,800	3.018.330

TABELLA *C*

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Mais	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	12%	12%	12%	12%	12%	12%
1) chicchi spezzati	6%	5%	5%	5%	10%	10%
2) impurità costituite da chicchi, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%	5%
a) chicchi riscaldati spontaneamente	3%	12%		12%		
b) altri cereali						
c) chicchi attaccati da parassiti						
d) chicchi che presentano colorazione del germe	0,50%	5%		5%		
e) chicchi scaldati per essiccamento		3%	3%	3%	3%	3%
2-*bis*) chicchi volpati e fusariati, di cui	5%					
chicchi fusariati	2%					
3) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%	6%
4) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%	3%
a) chicchi estranei:						
nocivi altri	} 0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
b) chicchi avariati:						
chicchi scaldati spontaneamente e per essiccamento troppo brusco altri	} 0,05%					
c) impurità propriamente dette. *d*) pule *e*) segala cornuta *f*) chicchi cariati *g*) insetti morti e frammenti d'insetti	} 0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	40%					
D. Tenore massimo in tannino						1%
E. Peso specifico minimo	78 kg/hl	72 kg/hl	68 kg/hl	63 kg/hl		
F. Tasso di proteine	11,5%					
G. Tempi di caduta (Hagberg)	220					

87A6463

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della «Coop. edilizia C.E.B.S. fra il personale del Banco di Sicilia - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 2730 dd. 4 giugno 1987, il rag. Giuseppe Clean, residente in Trieste via Castaldi, 5, è stato nominato liquidatore della «Coop. edilizia C.E.B.S. fra il personale del Banco di Sicilia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 14 maggio 1973 con rogito notaio dott. Sergio Lassiani di Trieste, in sostituzione del dott. Corrado Capassi.

87A6464

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 26 giugno 1987, n. **8.**

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1987-88.

La presente circolare disciplina gli interventi finanziari che lo Stato opera utilizzando la quota del fondo unico dello spettacolo riservata al teatro di prosa dagli articoli 2-13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, ed ha vigore per la stagione teatrale 1987-88. In assenza di nuove disposizioni o modifiche, da emanare entro la data del 31 marzo 1988, la circolare stessa si intende confermata anche per la stagione teatrale 1988-89.

Art. 1

Attività sovvenzionate

L'attività considerata dalla presente circolare è distinta in due periodi: il primo, denominato di «attività ordinaria», è compreso tra il 1° settembre 1987 ed il 31 maggio 1988; il secondo, denominato di «attività estiva», è compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto 1988. Con l'espressione «anno teatrale» si intende il periodo complessivo 1° settembre 1987-31 agosto 1988.

Possono essere concessi contributi, ricorrendo le prescritte condizioni, a favore di:

A) Enti ed istituzioni teatrali a carattere nazionale;

B) Organismi stabili di produzione teatrale a gestione pubblica;

C) Organismi stabili di produzione teatrale ad iniziativa privata;

D) Organismi di promozione, produzione e ricerca;

E) Imprese di produzione e di esercizio teatrale;

F) Compagnie professionali a gestione cooperativistica;

G) Compagnie professionali a gestione privata;

H) Organismi o consorzi che gestiscono circuiti teatrali;

I) Imprese di esercizio teatrale;

L) Centri universitari teatrali;

M) Enti ed organismi a carattere nazionale, che coordinano l'attività di gruppi teatrali non professionistici;

N) Enti ed organismi promotori di rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale;

O) Iniziative di promozione teatrale all'estero.

Presupposto per l'ammissione ai contributi statali è la natura professionale degli organismi e delle attività.

La professionalità degli elementi artistici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa di produzione teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria. I predetti obblighi sussistono anche per i complessi di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Per le iniziative di cui alle precedenti lettere *B) C), D) E), F), G), H)* e *I)* sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico e, in genere, le manifestazioni alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera di abbonamento. Ad eccezione degli spettacoli realizzati dai complessi di cui ai successivi articoli 11 e 12, non possono essere considerate, ai fini del raggiungimento del periodo minimo di attività, le recite offerte gratuitamente al pubblico ancorché siano previsti, in corrispettivo delle stesse, compensi forfettari da parte di terzi.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni riguardanti specifiche iniziative, le domande per l'ammissione alle provvidenze previste dalla presente circolare, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo da L. 3.000, debbono essere trasmesse al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella, 51 - 00100 Roma, entro il termine del 15 settembre 1987 o, qualora l'attività abbia inizio in periodo antecedente, prima dell'inizio dell'attività stessa.

L'attività svolta al di fuori della stagione ordinaria potrà essere considerata ove si configuri come inizio anticipato o prosecuzione di spettacoli indicati nel programma stagionale, fermo restando che i requisiti richiesti per l'ammissione alle provvidenze debbono sussistere con riguardo all'attività svolta nell'arco della stagione ordinaria. Relativamente agli organismi di cui agli articoli 4, 5, 6, 10-*bis*, 11-*bis* e 14 l'attività svolta nel corso dell'anno teatrale è valutata a tutti gli effetti previsti dalla presente circolare.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali i soggetti interessati dovranno altresì presentare il programma di attività ed il relativo preventivo finanziario in triplice copia, nonché i contratti con gli scritturati o, per le compagnie cooperative, la documentazione di cui al successivo art. 7, ultimo comma.

I complessi teatrali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 debbono altresì presentare tempestivamente, e comunque non oltre il 30 novembre 1987, contratti di rappresentazione con sale teatrali per almeno 30 recite. Negli stessi termini e per lo stesso numero di recite i circuiti e gli esercizi teatrali di cui agli articoli 15 e 16 debbono presentare contratti di rappresentazione con complessi professionali.

Gli organismi e le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale debbono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite. In mancanza di tale specificazione le recite effettuate nella stessa giornata, anche in località diverse, non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate recitative.

Gli organismi e le imprese di produzione di cui al precedente comma debbono presentare istanza unica di contributo e bilancio unificato e possono accedere ai contributi previsti dalla presente circolare ad un solo titolo. Parimenti a titoli unico possono ottenere contributi gli organismi stabili regionali di cui al successivo art. 4.

Al fine di assicurare la tempestività degli interventi, le commissioni consultive del teatro si riuniscono entro la data del 5 ottobre 1987 per la formulazione del parere sulla ripartizione degli stanziamenti di bilancio tra i diversi settori di intervento, nonché sull'ammissibilità e conseguente concessione di primi contributi forfettari, nel limite massimo del 70% del contributo iniziale assegnato nella precedente stagione, ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti che presentino attività continuativa sovvenzionata dallo Stato al medesimo titolo nelle ultime tre stagioni teatrali. Subordinatamente alle necessarie disponibilità finanziarie ed ai tempi occorrenti per la definizione delle relative procedure, una quota dei predetti contributi, comunque non superiore al 60%, può essere liquidata entro il 31 ottobre 1987.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, ai circuiti teatrali, tenuto conto della loro peculiarità e della necessità di una tempestiva programmazione della relativa attività, avente funzione trainante degli altri settori del teatro, l'acconto potrà essere assegnato entro il 31 luglio 1987 previa presentazione, entro il 15 luglio precedente, della domanda di contributo e di un programma e di un preventivo di massima, da integrare comunque nei termini generalmente prescritti e con la documentazione richiesta.

Entro il 10 dicembre 1987 le commissioni sono convocate per esprimere il parere sull'ammissibilità e sulla concessione dei contributi iniziali alla generalità dei soggetti istanti che ne abbiano titolo e le cui istanze non siano state esaminate nella precedente seduta, nonché sulla quantificazione globale del contributo iniziale a favore delle iniziative di cui ai precedenti commi, definendo l'entità della relativa integrazione.

Art. 2.

Criteri di determinazione dei contributi

Gli interventi previsti dalla presente circolare saranno disposti tenendo in particolare considerazione le iniziative teatrali, promosse nell'Italia meridionale e insulare, che, per capacità progettuale, professionalità e validità artistica, contribuiscano alla effettiva crescita culturale ed alla divulgazione dell'attività teatrale nel territorio. Analoga considerazione è riservata alle iniziative teatrali realizzate in località prive o carenti di adeguate strutture teatrali o che possano costituire valido richiamo ai fini della valorizzazione turistica delle località interessate.

Ai fini della determinazione dei contributi, si terrà conto, altresì, della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. In ogni caso, il prezzo del biglietto per ciascuna rappresentazione di prosa — ad eccezione delle recite di fine anno e di fine carnevale — non può risultare superiore a L. 21.000, per le recite in sede degli organismi stabili a gestione pubblica ed a L. 27.000 per la generalità delle altre iniziative, a pena di esclusione dai contributi finali.

Nel quadro della razionalizzazione delle attività teatrali volte al miglioramento della qualità degli spettacoli, ed alla più idonea utilizzazione delle risorse finanziarie, sono valutate con particolare attenzione le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi ed imprenditoriali, mediante fusione di due o più complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività almeno biennale.

I contributi forfettari iniziali a favore degli organismi e delle imprese di produzione teatrale — ove previsti — sono assegnati sulla base dei seguenti parametri:

a) qualificazione professionale, consistenza e continuità degli organismi e delle imprese con riguardo alla direzione e al nucleo artistico ed organizzativo;

b) contenuto, fini ed omogeneità dei programmi di attività con riguardo alla qualità ed al valore artistico degli spettacoli direttamente prodotti, nonché al rilievo dato al repertorio nazionale, specialmente contemporaneo;

c) durata dell'attività lavorativa e recitativa ed impegno finanziario degli allestimenti.

I contributi, le integrazioni ed i premi finali — ove previsti — sono assegnati sulla base dei risultati conseguiti, sia sotto il profilo quantitativo che del livello qualitativo della produzione.

In particolare si terrà conto dei seguenti elementi:

a) conformità dell'attività svolta rispetto al programma enunciato, con particolare riguardo al repertorio, alla durata dell'attività, al numero delle recite, agli elementi artistici e tecnici continuativamente impiegati, al numero delle giornate lavorative;

b) validità e rilevanza degli spettacoli realizzati sotto l'aspetto artistico e culturale;

c) presenze del pubblico, con riguardo al numero degli spettatori paganti e degli abbonati;

d) numero delle piazze visitate, con particolare considerazione per quelle ubicate in località periferiche e in centri minori;

e) rispondenza delle risultanze di bilancio alle rispettive previsioni finanziarie.

Relativamente agli organismi di cui agli articoli 4 e 6 si tiene conto altresì del valore storico degli organismi stessi, delle iniziative promozionali previste e realizzate nonché del livello qualitativo degli spettacoli ospitati presso la sede. Per gli organismi di produzione a gestione pubblica il contributo è determinato con riferimento ai costi per attività con specifico riguardo alla produzione, all'ospitalità e alle iniziative promozionali.

L'assegnazione delle integrazioni finali ai predetti organismi resta comunque subordinata ad una partecipazione di pubblico presso la sede non inferiore alla percentuale media del 50% dei posti disponibili, determinata in rapporto al numero delle recite realizzate ed ospitate nel corso della attività svolta. Motivate deroghe al predetto limite potranno essere proposte dalla commissione consultiva in presenza di operazioni teatrali di particolare rilievo culturale e di alto rischio economico.

Oltre che alle condizioni indicate nei precedenti commi, l'ammissione alle provvidenze previste dalla presente circolare è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di giornate lavorative, determinato come segue:

a) 4.500 giornate per gli organismi stabili di produzione teatrale di cui agli articoli 4 e 6;

b) 2.500 giornate per gli organismi di promozione di cui agli articoli 10-*bis* e 11-*bis*;

c) 2.000 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, n. 1), e per quelle a gestione cooperativistica di cui all'art. 7, primo comma;

d) 1.200 giornate per le cooperative di cui all'art. 7, secondo comma, nonché per le compagnie di cui all'art. 8, n. 3), che abbiano optato per l'ammissione ai contributi di avviamento;

e) 800 giornate per le compagnie a gestione privata di cui all'art. 8, n. 2), per i complessi di sperimentazione e per le compagnie di teatro per ragazzi;

f) 400 giornate per le iniziative di cui all'art. 12.

Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031. Le predette disposizioni non si applicano ai complessi teatrali organizzati e gestiti con criteri familiari, che dimostrino, attraverso apposita dichiarazione dell'ENPALS, di essere esentati dagli obblighi contributivi nei confronti dell'Ente.

I contributi a favore dei circuiti teatrali regionali e degli esercizi teatrali di cui ai successivi articoli 15 e 16 sono determinati in base al livello qualitativo ed alla omogeneità delle programmazioni con particolare riguardo alla qualificazione professionale degli organismi e dei complessi ospitati, alla durata dell'attività ed al numero delle rappresentazioni. Le presenze del pubblico sono valutate in rapporto alla ubicazione ed alla capacità ricettiva dei locali.

Relativamente ai circuiti teatrali si tiene conto, altresì, del numero delle sale programmate, del numero delle repliche dello stesso spettacolo effettuate presso ciascuna sala, del rilievo dato al repertorio nazionale contemporaneo ed alle novità italiane; della realizzazione di cicli organici di programmazione di complessi professionali di sperimentazione e di teatro per ragazzi; delle iniziative promozionali svolte, anche a mezzo di pubblicazioni, corsi, convegni, rassegne, per la diffusione della cultura teatrale.

Agli esercizi teatrali di cui all'art. 16, quarto comma, si applica la disposizione del precedente comma ottavo, riguardante la percentuale minima di presenze ai fini della assegnazione delle integrazioni finali.

Sentita la commissione consultiva del teatro, l'amministrazione — ove ritenga insussistenti, cessati o modificati i presupposti per l'ammissione delle iniziative alle provvidenze previste dalla presente circolare — può negare o revocare totalmente o parzialmente la concessione dei contributi, ferma restando in ogni caso la facoltà di modificare il titolo della sovvenzione in presenza dei requisiti prescritti.

L'amministrazione stessa, previo parere della commissione consultiva del teatro, può altresì disporre l'assegnazione di contributi con riserva di definizione del titolo.

Art. 3.
Enti e istituzioni teatrali a carattere nazionale con personalità giuridica

I contributi annui a favore dell'Ente teatrale italiano e dell'Istituto nazionale del dramma antico sono corrisposti all'inizio dei relativi esercizi finanziari, su presentazione del programma e del bilancio preventivo.

All'Istituto del dramma italiano, all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e alla Società italiana autori drammatici, possono essere concessi contributi annuali per la realizzazione delle attività istituzionali.

In particolare nel contributo all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico una quota potrà essere destinata al sovvenzionamento di iniziative assunte in collaborazione con altri enti od organismi teatrali.

Le domande di contributo degli organismi di cui al secondo comma devono essere presentate entro il 31 ottobre 1987 unitamente alla documentazione da cui risulti il programma di attività ed il preventivo di spesa. I relativi contributi sono liquidati, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e per il restante 20% al termine dell'attività.

Art. 4.
Organismi stabili di produzione a gestione pubblica

Gli organismi stabili di produzione a gestione pubblica sono promossi, nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione.

Agli effetti previsti dalla presente circolare, gli organismi di cui al precedente comma sono distinti in:

A) teatri stabili metropolitani;

B) organismi regionali di produzione e distribuzione teatrale;

C) teatri di minoranze linguistiche.

I teatri di cui alla precedente lettera *A)* possono essere istituiti in città con almeno 300 mila abitanti e devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1) esclusiva disponibilità di una sede teatrale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, nella quale i medesimi siano direttamente programmati dagli organismi stabili;

2) identificabilità e stabilità del nucleo artistico;

3) direzione artistica di accertata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo;

4) autonomi organi di amministrazione e di controllo;

5) stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

Ai fini dell'ammissione ai contributi statali, i predetti teatri devono inoltre:

a) svolgere attività lavorativa per almeno 240 giornate nell'arco dell'anno teatrale;

b) realizzare almeno 180 recite di spettacoli prodotti riservandone almeno 60 alla rappresentazione presso la sede;

c) programmare presso la sede almeno 150 recite assicurando qualificata ospitalità ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale e qualitativo;

d) utilizzare, ancorché non contemporaneamente, nel corso dell'attività annuale, un numero di elementi artistici non inferiore a 20 con almeno 16 interpreti.

Gli organismi stabili regionali di cui alla lettera *B)*, oltre all'attività di diretta produzione, debbono curare la diffusione e la razionale distribuzione degli spettacoli sul territorio di competenza.

A tal fine devono acquisire in uso esclusivo, anche attraverso rapporti convenzionati con i soggetti che ne abbiano la disponibilità, sale teatrali idonee alla rappresentazione in pubblico.

Relativamente ai teatri regionali, i limiti previsti dal precedente comma 4, lettere *b)* e *d)*, sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto — ove del caso — all'unità inferiore, mentre quelli di cui alla lettera *c)* si intendono riferiti alle sale complessivamente acquisite.

I teatri di cui alla lettera *C)* possono essere istituiti in zone di confine, di comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche.

Per tali organismi i limiti di cui al precedente comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto — ove del caso — all'unità inferiore.

Gli organismi di produzione a gestione pubblica debbono caratterizzarsi per le finalità artistiche e sociali della loro attività e per il ruolo di sostegno e promozione del teatro nell'ambito cittadino e regionale.

Agli stessi spetta il compito di curare la formazione di quadri artistici e tecnici e di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per lo sviluppo ed il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

Gli organismi di produzione a gestione pubblica devono dimostrare sana gestione economica e adeguate entrate di bilancio a titolo di apporti degli enti promotori. Eventuali utili di gestione debbono essere reimpiegati nell'attività istituzionale.

Agli effetti previsti dalla presente circolare, l'Ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano - Teatro d'Europa, è riconosciuto organismo stabile di produzione di interesse internazionale.

Sono riconosciuti teatri stabili ai sensi della precedente lettera *A)* del secondo comma: il Teatro di Genova, il Teatro di Roma, il Teatro stabile di Torino, l'Ente teatro di Sicilia stabile di Catania e il Teatro Biondo di Palermo. In relazione al bacino di utenza ed alla peculiare condizione territoriale di operatività è riconosciuto teatro stabile metropolitano il Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia.

Sono riconosciuti organismi regionali di produzione e distribuzione teatrale, ai sensi della lettera *B)* del secondo comma: l'ATER Emilia-Romagna Teatro, il Teatro regionale toscano, il Centro teatrale bresciano, il Teatro stabile dell'Aquila, Veneto Teatro, il Consorzio teatrale calabrese.

Sono riconosciuti teatri stabili ai sensi della precedente lettera *C)*: il Teatro stabile di Bolzano e il Teatro sloveno di Trieste.

Sentito il parere della commissione consultiva del teatro possono essere sovvenzionati ai sensi del presente articolo altri organismi di produzione in possesso dei prescritti requisiti, sempre che sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno 2 anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei precedenti commi;

b) disponibilità finanziarie proprie dell'organismo stesso o ad esso provenienti da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo.

Gli organismi di cui al presente articolo debbono presentare istanze di contributo e bilanci unificati in rapporto alle complessive attività programmate, salve restando le procedure e le modalità relative alla realizzazione di iniziative all'estero.

Art. 5.

Imprese di produzione ed esercizio teatrale

Le imprese di produzione teatrale in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 7, primo comma, e 8, primo comma, che gestiscano, con carattere di continuità ed esclusività, sale teatrali in conformità dell'art. 16, ultimo comma, possono accedere alla contribuzione ad unico titolo.

Si applica ai predetti organismi la disposizione di cui al precedente art. 4, ultimo comma.

Art. 6.

Organismi stabili privati

Le imprese di produzione ed esercizio teatrale in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4, terzo comma, che si qualifichino per l'alta professionalità e la rilevanza artistica e culturale dei programmi di attività possono annualmente essere riconosciuti organismi stabili privati, sempre che ricorrano le condizioni e i presupposti previsti dallo stesso art. 4, quarto comma, con le seguenti modificazioni delle prescrizioni indicate alle lettere *B)* e *C)* del comma stesso:

realizzazione di almeno 120 recite di spettacoli prodotti con riserva di almeno 40 da rappresentare presso la sede;

programmazione presso la sede di almeno 100 recite con qualificata ospitalità ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale e qualitativo.

In particolare al fine del predetto riconoscimento si terrà conto della peculiare funzione culturale sul territorio sostenuta da un progetto artistico di rilevante interesse, della continuità pluriennale di impresa e di attività e della sana gestione economica ed amministrativa.

L'elencazione degli organismi di cui all'art. 5, quarto comma, della circolare n. 4 del 30 luglio 1986 (la Società italiana teatro Eliseo (Roma), la Coop. Franco Parenti (Milano), la Compagnia del collettivo (Parma), il Teatro delle arti (Roma), l'Istituto teatro Niccolini (Firenze), la Cooperativa teatro dell'Elfo (Milano), il Gruppo della Rocca (Torino), il Teatro del Buratto (Milano), il Teatro della Tosse (Genova), la Cooperativa nuova scena (Bologna), la Compagnia teatro dei filodrammatici (Milano), il Teatro di Porta Romana di Milano) sarà riconsiderata all'inizio della stagione teatrale 1987-88 in base ai criteri previsti dalle presenti norme, tenendo conto dei risultati conseguiti nelle precedenti stagioni e dei consuntivi finanziari ed economici della stagione 1986-87, nonché dei programmi di attività relativi alla stagione 1987-88.

Gli organismi non confermati potranno ottenere contributi ad altro titolo per il quale sussistano i relativi requisiti, ovvero con riserva di definizione del titolo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Agli organismi stabili privati si estendono le disposizioni di cui ai commi decimo, undicesimo, dodicesimo, diciassettesimo e diciottesimo dell'art. 4.

Art. 7.

Compagnie professionali di produzione teatrale a gestione cooperativistica

All'inizio di stagione può essere disposta l'assegnazione di contributi forfettari a favore di compagnie di produzione teatrale di accertata capacità professionale, artistica ed organizzativa, costituite in cooperative ai sensi di legge che, ispirandosi ai criteri dell'autogestione, realizzino organici progetti di attività improntati a coerenti scelte artistiche e culturali. Particolare considerazione è riservata ai progetti che, favorendo la ricerca ed il rinnovamento del repertorio, si pongono come strumento di valorizzazione di nuove leve professionali.

Le predette cooperative devono disporre di una direzione artistica di accertata professionalità scelta nell'ambito dei soci o, comunque, organicamente inquadrata nella propria struttura nonché di un nucleo artistico impiegato con carattere di continuità.

Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo, le cooperative stesse devono svolgere una attività recitativa di almeno centodieci giornate, utilizzando, anche se non contemporaneamente, un numero di soci o scritturati complessivamente non inferiore a venti unità.

Ai contributi iniziali possono essere altresì le cooperative già sovvenzionate nella precedente stagione teatrale anche a diverso titolo, che pur non raggiungendo il limite di 110 giornate recitative si impegnino a svolgerne almeno ottanta, utilizzando comunque un numero di soci o scritturati non inferiore a dodici.

Le cooperative che richiedono per la prima volta l'ammissione ai contributi debbono presentare, unitamente alla domanda, l'atto costitutivo e lo statuto omologati a norma di legge.

Le cooperative debbono dimostrare di possedere adeguata autonomia finanziaria ed equilibrio di gestione e, nella realizzazione dell'attività, debbono tendere alla piena utilizzazione dei soci. L'impiego di eventuali scritturati potrà essere consentito subordinatamente alla dimostrazione del totale impiego dei soci o di inderogabili esigenze di programmazione. In ogni caso, ove le complessive giornate lavorative degli scritturati risultino in numero superiore a quelle dei soci, resta preclusa l'assegnazione dei contributi finali ai sensi del presente articolo.

Ai fini di cui ai precedenti commi, oltre alla domanda per l'ammissione alle provvidenze, al programma di attività ed al preventivo finanziario, dovrà essere presentata la copia autentica del verbale di assemblea da cui risultino i nominativi dei soci che prendono parte all'attività, con l'indicazione dei relativi compensi e dei rispettivi periodi di impegno lavorativo e recitativo.

Art. 8.

Imprese a gestione privata

1) Alle imprese teatrali private che si qualifichino per la continuità del nucleo artistico e della struttura organizzativa e imprenditoriale nonché per il rilevante valore artistico, culturale e sociale dei progetti di attività e che dispongano di una direzione artistica di accertata professionalità possono essere concessi contributi forfettari iniziali.

All'assegnazione dei predetti contributi possono essere ammesse le imprese che svolgano, per un periodo ordinario, almeno 110 giornate recitative impiegando, anche se non contemporaneamente, un numero complessivo di scritturati non inferiore a venti, con almeno otto effettivi interpreti.

Deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma possono essere previste, su parere della commissione consultiva per il Teatro, per compagnie di eccezionale rilievo artistico e qualificazione imprenditoriale, sempre che le stesse risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2).

2) Le imprese in possesso di adeguati requisiti di professionalità che svolgano un'attività recitativa non inferiore a sessanta giornate possono essere ammesse — indipendentemente dal numero degli scritturati — ai contributi percentuali sugli incassi lordi nella misura del 20% fino ad un incasso medio a recita di lire 5 milioni per rappresentazioni di opere teatrali di autore italiano o straniero e nella misura del 25%, fino ad un incasso medio a recita di lire 6 milioni, per le rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo.

3) Le imprese in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di avviamento e percentuali sugli incassi di cui all'art. 8, lettera *B)* della circolare n. 2 del 31 luglio 1985, possono optare — mediante espressa richiesta da avanzare all'atto della domanda — per la predetta forma di contributi, ferma restando la misura dei rientri percentuali fissata dalla richiamata circolare.

Al termine del periodo di attività ordinaria, verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi, alle compagnie previste dal presente articolo possono essere concessi premi da determinare ai sensi dell'art. 2, comma quinto e seguenti.

Art. 9.

Commedia musicale - Commedia con musiche - Operetta - Cabaret sceneggiata

Agli effetti della presente normativa, gli spettacoli di commedia musicale e di commedia con musiche sono equiparate agli spettacoli di prosa.

Per commedia musicale si intende il lavoro teatrale in cui gli elementi drammatici, musicali e coreografici, aventi caratteristiche di originalità, si articolano inscindibilmente in una trama organica che si sviluppa attraverso la continuità dell'azione scenica. Si può prescindere dal carattere di originalità degli elementi sopra indicati, qualora la riproduzione o la rielaborazione di brani drammatici o musicali siano necessariamente richieste dal tema dell'opera.

Per commedia con musiche, si intende il lavoro teatrale che abbia le caratteristiche tipiche dell'opera di prosa compiuta e nella quale le esecuzioni costituiscano elemento complementare della rappresentazione, con esclusione di movimenti coreografici e di balletto.

Le Compagnie che svolgono attività di sceneggiata possono essere ammesse ai contributi percentuali sugli incassi nella misura prevista dal precedente art. 8, n. 2).

I complessi di operetta ed i complessi di teatro cabaret possono beneficiare, in presenza di adeguati requisiti di professionalità, di premi finali, ai sensi dell'art. 2, commi quinto e seguenti.

L'assegnazione dei contributi ai complessi di cui ai precedenti commi quarto e quinto resta comunque subordinata allo svolgimento di almeno 60 giornate recitative.

Art. 10.

Complessi professionali di sperimentazione teatrale

A favore dei complessi professionali di sperimentazione teatrale che effettuino attività volta al rinnovamento del linguaggio teatrale, estetico e culturale e realizzino, in un periodo minimo di 120 giornate lavorative, almeno 80 giornate con partecipazione di pubblico, di cui 60 recitative, potranno essere concessi contributi forfettari determinati sulla base dei risultati conseguiti.

L'attività non recitativa, valutabile ai fini previsti dal precedente comma dovrà consistere in attività di laboratorio svolta con la presenza del pubblico e finalizzata alla costruzione di spettacoli teatrali indipendentemente dall'allestimento e messa in scena di questi ultimi nel corso della stagione. Tale attività dovrà essere comprovata da dichiarazioni di pubblica utilità o di enti e organismi pubblici.

L'attività seminariale, didattica e di animazione, non valutabile ai fini del periodo minimo prescritto, costituisce elemento per la determinazione dell'importo dei contributi, sempre che risulti idoneamente documentata.

Potranno essere altresì concessi contributi forfettari a favore di complessi di sperimentazione teatrale o associazioni tra i complessi stessi, che realizzino in almeno 120 giornate lavorative organici progetti di ricerca e sperimentazione teatrale in collaborazione e con l'adeguato apporto finanziario di enti pubblici o privati, enti locali o istituti universitari. A tal fine, i soggetti richiedenti dovranno presentare unitamente al progetto ed alla documentazione preventiva, gli atti formali comprovanti l'adesione degli enti partecipanti alla realizzazione del progetto e l'entità dei rispettivi apporti finanziari. Nella fattispecie di cui al presente comma non è richiesto il periodo minimo di attività recitativa.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere assegnati all'inizio della stagione alle compagnie che presentino adeguata capacità professionale, artistica ed organizzativa e siano state sovvenzionate in almeno due delle ultime tre stagioni.

Agli stessi contributi possono essere ammessi — in presenza di idonei requisiti di validità artistica ed organizzativa — i complessi e le associazioni di cui al precedente quarto comma.

Al termine del periodo di attività ordinaria i complessi di sperimentazione ammessi ai contributi iniziali possono beneficiare di integrazioni alle sovvenzioni ai sensi dell'art. 2.

Art. 10-*bis*

Organismi di promozione, produzione e ricerca teatrale

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di enti, associazioni e organismi che svolgono con carattere di continuità attività di promozione e produzione nel campo della ricerca e della sperimentazione teatrale sulla base di organici progetti annuali o pluriennali.

I predetti organismi devono disporre di una direzione artistica di accertata qualificazione professionale nonché di sale teatrali o spazi idoneamente attrezzati o direttamente programmati.

La durata dell'attività — che può estendersi anche al periodo estivo — non può essere inferiore a 8 mesi e deve comprendere almeno 90 giornate recitative degli spettacoli di diretta produzione.

Nell'assegnazione dei contributi, oltre che dei criteri di cui all'art. 2, si tiene conto altresì degli apporti degli enti locali nonché del volume e della qualità della ospitalità.

I contributi di cui al primo comma possono essere assegnati all'inizio dell'attività a favore di iniziative già sovvenzionate negli ultimi 2 anni.

Al termine dell'attività possono essere concessi contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 11.

Complessi professionali di teatro per ragazzi

Alle compagnie composte da attori professionisti, con attività esclusivamente destinata ai ragazzi, che svolgono nel periodo ordinario almeno 4 mesi di attività, con almeno 80 giornate recitative, possono essere concessi contributi forfettari.

Nella determinazione dei predetti contributi particolare rilievo assume l'attività espletata nel quadro di accordi con enti locali od organismi scolastici per l'attuazione, nel territorio, di organici programmi culturali.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere assegnati all'inizio dell'attività a favore di complessi già sovvenzionati negli ultimi due anni.

Al termine dell'attività possono essere concessi contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 11-*bis*

Organismi di produzione, promozione e ricerca teatrale per i ragazzi

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di associazioni e organismi che svolgono con carattere di continuità attività di promozione, produzione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù sulla base di organici progetti annuali o pluriennali.

I predetti organismi devono disporre di una direzione artistica di accertata qualificazione professionale nonché di sale teatrali o spazi idoneamente attrezzati e direttamente programmati.

La durata dell'attività — che può estendersi anche al periodo estivo — non può essere inferiore a otto mesi e deve comprendere almeno 90 giornate recitative degli spettacoli di diretta produzione.

Nell'assegnazione dei contributi, oltre che dei criteri di cui all'art. 2, si tiene conto altresì degli apporti degli enti locali, del volume e della qualità della ospitalità, nonché del rapporto tra presenza nel territorio ed attività di giro.

I contributi previsti dal presente articolo, possono essere assegnati all'inizio dell'attività a favore di organismi già sovvenzionati negli ultimi due anni.

Al termine dell'attività possono essere concessi contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 11-*ter*

Comitato per l'attività teatro ragazzi

Per l'esame dei progetti di attività può essere istituito in seno alla commissione consultiva del teatro un apposito comitato avente anche il compito di riferire periodicamente alla commissione stessa sull'andamento delle attività del settore.

Art. 12.

Formazioni neo-professionistiche e complessi non inquadrabili nelle categorie tipiche

Alle compagnie costituite da giovani diplomati neo-professionisti e, in genere, ai complessi che, per caratteristiche progettuali, strutturali e operative, non risultano inquadrabili nelle categorie tipiche previste dai precedenti articoli, possono essere assegnati contributi finali sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto alla durata dell'attività recitativa, che non può essere inferiore a 60 giornate. Tali compagnie sono tenute a presentare, all'atto della domanda, un dettagliato *curriculum* degli elementi artistici da impiegare i quali devono risultare comunque iscritti con la rispettiva qualifica, presso l'ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 13.

Interventi a favore della produzione drammatica nazionale

Agli effetti previsti dalla presente circolare sono equiparate ai lavori italiani di prosa, le elaborazioni e le traduzioni di testi classici latini o greci.

Agli stessi fini, sono considerate «novità italiane» i lavori di carattere creativo di autore italiano, incluse le elaborazioni con proprie originalità, rappresentate per la prima volta in pubblico. Il carattere di «novità» non è escluso dalla eventuale rappresentazione dell'opera effettuata in epoca anteriore da formazioni di attori non professionisti ovvero dallo stesso complesso, per la prima volta, nella stagione estiva antecedente alla stagione ordinaria considerata.

La commedia musicale può qualificarsi «novità» ai sensi del presente articolo ove concorrano l'originalità del testo e delle musiche di autori italiani.

La qualifica di novità italiana deve risultare da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, rilasciata dall'autore dell'opera.

Per l'incentivazione della produzione nazionale contemporanea e delle novità italiane, sono previste le seguenti provvidenze:

A) contributi percentuali da assegnare nella misura del 25% dell'incasso lordo degli spettacoli a favore delle iniziative di cui al precedente art. 8, n. 2);

B) premi finali, ai quali possono concorrere gli organismi ed i complessi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 che allestiscano novità di autore italiano od opere prime da rappresentare, rispettivamente, per almeno 50 o 30 repliche ciascuna.

Ai fini sopra indicati, in sede di riparto degli stanziamenti fra le varie categorie di iniziative, è accantonata una somma non superiore a lire 520 milioni per l'attribuzione di un numero massimo di premi, determinati come segue:

a) per l'allestimento di novità italiane: 2 premi da 50 milioni; 6 premi da 30 milioni e 12 premi da 15 milioni;

b) per l'allestimento di opere prime: 1 premio da 30 milioni; 2 premi da 15 milioni.

Per concorrere ai premi, gli organismi ed i complessi interessati debbono presentare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 ottobre 1987 allegando due esemplari del copione dell'opera programmata.

I premi sono assegnati dal Ministero, previo parere della commissione consultiva del teatro che, a tal fine, costituirà nel proprio ambito apposita sottocommissione.

L'assegnazione è disposta al termine dell'attività stagionale sulla base della durata della programmazione, della validità artistica del lavoro, della partecipazione del pubblico, dell'impegno organizzativo e finanziario dell'allestimento, del giudizio della critica.

Le somme non utilizzate ai fini della concessione dei premi saranno destinate alla concessione degli altri contributi previsti dalla presente circolare.

Art. 13-*bis*

A titolo sperimentale, per la stagione in corso, ai circuiti teatrali di cui all'art. 15 e alle imprese di cui all'art. 16, i contributi in tali norme previsti vengono incrementati di una percentuale del 10% qualora almeno il 25% della programmazione globale sia riservata ad opere teatrali del repertorio nazionale pubblicate negli ultimi 50 anni anteriori alla data di emanazione della presente circolare, ovvero a novità di autore italiano.

A tal fine la commissione individua in due distinte voci il contributo ordinario e la percentuale aggiuntiva di cui sopra.

Art. 14.

Organismi di promozione e formazione teatrale

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di:

a) enti, istituti universitari, comitati, associazioni e organismi culturali e di categoria che svolgano attività di promozione, di divulgazione e di informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale;

b) associazioni e organismi a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

c) organismi che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di formazione con programmi volti al perfezionamento dei quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrino di possedere: un corpo docente di accertata qualificazione professionale; autonomi organi di amministrazione e gestione; adeguata dotazione patrimoniale e finanziaria; spazi idoneamente attrezzati per la effettuazione dell'attività didattica e teatrale. Ai fini dell'ammissione ai contributi, i detti organismi devono produrre oltre all'istanza, l'atto costitutivo e lo statuto, il piano d'insegnamento ed il regolamento indicante, tra l'altro, le modalità di ammissione, di frequenza e di svolgimento dei corsi di studio.

Il contributo di cui al presente articolo può essere assegnato all'inizio dell'attività a favore di iniziative che si qualifichino per la continuità della struttura organizzativa e per la validità artistica dei programmi, sempre che gli stessi risultino sovvenzionati negli ultimi due anni.

Al termine dell'attività possono essere assegnati contributi integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 15.

Circuiti territoriali

All'inizio della stagione possono essere concessi contributi forfettari ad organismi promossi da regioni, province, comuni, consorzi di enti locali, altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di organici programmi di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

Gli organismi di cui al precedente comma devono risultare in possesso di stabile struttura organizzativa ed autonomi organi di amministrazione e devono disporre di sale teatrali idonee alla rappresentazione in pubblico degli spettacoli.

Ai fini dell'ammissione ai contributi, gli organismi stessi devono produrre, oltre alla domanda:

1) l'atto costitutivo e i formali atti di adesione da parte dei soggetti partecipanti;

2) elenco delle sale teatrali facenti parte del circuito, con l'indicazione della relativa ubicazione e del periodo di utilizzazione previsto;

3) programma di attività deliberato dai competenti organi di amministrazione, con adeguata motivazione dei criteri adottati, con l'indicazione delle compagnie e degli spettacoli programmati e dei periodi di programmazione;

4) preventivo finanziario, con l'indicazione degli apporti degli enti partecipanti, adeguatamente documentato.

Ove siano costituiti più circuiti nella stessa regione, il sovvenzionamento degli stessi resta subordinato — oltre che alla sussistenza dei prescritti requisiti — al coordinamento dei rispettivi programmi di attività, volto ad assicurare la razionale distribuzione delle attività sul territorio. In particolare nel sovvenzionamento dei circuiti ad iniziativa privata si ha riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione, con riguardo anche ai diversi generi teatrali.

Ai fini di cui al precedente comma, il Ministero del turismo e dello spettacolo si avvale dell'Ente teatrale italiano che promuoverà le intese necessarie tra gli enti e gli organismi interessati.

Nella programmazione delle attività, i circuiti devono assicurare la più ampia e libera circolazione delle iniziative con riguardo anche ai diversi settori della produzione teatrale.

Nella concessione dei contributi, una quota potrà essere finalizzata alla realizzazione di progetti speciali di promozione del pubblico.

Al termine dell'attività, verificatesi le condizioni per l'ammissione ai contributi iniziali, potranno essere concessi contributi integrativi finali, sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 16.

Esercizio teatrale

Al termine della stagione, sulla base dei risultati dell'attività svolta, possono essere concessi contributi forfettari alle imprese individuali e collettive, private e cooperative, che gestiscono sale teatrali munite delle presente autorizzazioni.

Ai fini dell'ammissione ai contributi deve essere effettuato un numero di recite non inferiore a 50.

Particolare considerazione è riservata alle imprese che utilizzino le sale teatrali ai fini di promozione culturale assicurando la più larga partecipazione di pubblico anche mediante l'attuazione di una adeguata politica di prezzi.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi all'inizio dell'attività a favore delle imprese che presentino garanzie di continuità e di qualificazione gestionale che si propongano di svolgere una programmazione di particolare rilievo artistico e culturale con un minimo di 130 recite nella stagione ordinaria. Al termine della stagione possono essere assegnati contributi finali sulla base dei risultati dell'attività svolta.

Art. 17.

Teatro universitario

Contributi forfettari possono essere concessi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di programmi di studio, ricerca, informazione e produzione teatrale.

L'assegnazione dei contributi e effettuata all'inizio della stagione per i soggetti sovvenzionati in almeno 2 delle ultime 3 stagioni teatrali.

Art. 18.

Rassegne e festivals

Contributi forfettari possono essere concessi a soggetti, pubblici e privati, organizzatori di rassegne e festivals di rilevanza nazionale ed internazionale che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia, anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle località interessate.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le rassegne o festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa ispirati ad un medesimo tema teatrale o culturale e svolgersi in un arco di tempo limitato, in uno stesso luogo o in località appartenenti al medesimo comprensorio geografico o turistico.

Particolare rilevanza nell'assegnazione del conributo assume la qualificazione artistica dei complessi partecipanti e la consistenza degli apporti degli Enti locali interessati. In ogni caso l'apporto finanziario di enti locali, pubblici e privati, e degli organizzatori delle manifestazioni dovrà risultare pari ad almeno il 50% del fabbisogno delle iniziative.

Le domande di contributo, corredate dal programma di attività e dal preventivo finanziario, devono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

Art. 19.

Attività all'estero

L'assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinata dalla circolare n. 3 del 22 aprile 1986 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1986.

Art. 20.

Attività teatrali estive

Nel periodo di attività estiva (1° giugno-31 agosto) potranno essere concessi contributi forfettari, subordinatamente alle occorrenti disponibilità finanziarie, alle iniziative di seguito indicate:

a) festivals e rassegne di cui al precedente art. 18;

b) spettacoli teatrali a carattere straordinario promossi dall'Accademia olimpica di Vicenza, dall'Istituto del dramma popolare di S. Miniato, dall'Estate teatrale veronese, dalla Fondazione il Vittoriale degli Italiani, dal Teatro Povero di Monticchiello;

c) spettacoli teatrali di particolare interesse culturale, artistico o turistico, promossi e allestiti da enti pubblici non territoriali nel quadro di iniziative tradizionali realizzate in almeno 5 delle precedenti stagioni estive.

Per le iniziative di cui alla lettera *a)* la domanda di contributo redatta nelle forme indicate nell'art. 1, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Per le iniziative di cui alle lettere *b)* e *c)* la domanda — redatta nelle medesime forme — deve essere inoltrata entro il 20 giugno 1987.

All'istanza di sovvenzione devono essere allegati il programma di attività ed il preventivo finanziario indicanti, tra l'altro, le eventuali entrate previste a titolo di contributi da parte delle regioni e da altri enti locali.

Per i festivals e le rassegne che prevedano la partecipazione esclusiva o prevalente di complessi stranieri, la domanda deve essere integrata da una scheda informativa sulla qualificazione professionale dei complessi medesimi.

Art. 21.

Liquidazione contributi

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 1, undicesimo comma e subordinatamente alle occorrenti disponibilità di bilancio, possono essere disposte, a domanda, a favore degli organismi e dei complessi teatrali che offrano sufficienti garanzie di continuità e di idoneità organizzativa, anticipazioni sui contributi assegnati sino ad un massimo dell'80% del loro ammontare, dopo lo svolgimento di almeno 30 giornate recitative, per le iniziative di produzione e di 30 giornate di programmazione, per i circuiti e gli esercizi teatrali.

Le anticipazioni di cui al precedente comma non possono essere disposte ad attività ultimata.

Art. 22.

Disposizioni finali

Le distinte d'incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della SIAE. Eventuali dichiarazioni rilasciate da enti pubblici e da pubbliche autorità e attestanti l'avvenuta effettuazione di recite non saranno prese in considerazione ai fini del raggiungimento dei minimi di attività recitativa richiesti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 10-*bis* della presente circolare.

Il numero minimo delle giornate lavorative previste dalle disposizioni della presente circolare da comprovare con i modelli ENPALS 031 deve essere raggiunto indipendentemente dalle giornate festive o di riposo, ancorché retribuite.

Il numero degli elementi artistici e tecnici previsto dalle disposizioni della presente circolare va riferito agli elementi da utilizzare complessivamente nel corso della stagione teatrale, ancorché non contemporaneamente.

L'attività all'estero non sovvenzionata può essere valutata ai fini del computo delle recite prescritte, per l'attività sul territorio nazionale in misura comunque non superiore al 10% del periodo minimo di attività recitativa prescritto per ciascuna categoria di iniziative.

I dati concernenti la programmazione e la gestione delle attività devono essere indicati in conformità delle schede informative e degli schemi-tipo predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, dai quali dovrà risultare, tra l'altro, il nominativo del soggetto o dei soggetti organizzatori.

I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

Ai fini di opportuna informazione gli organismi e le imprese di produzione di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 assegnatari di contributi iniziali per importi superiori ai 300 milioni di lire, debbono inviare al Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo Divisione prosa, entro un mese dalla approvazione dei competenti organi di amministrazione, bilanci consuntivi relativi alla stagione o all'esercizio finanziario precedente corredati dal conto profitti e perdite e, ove richiesto dalle norme del codice civile, depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Gli organismi stabili sono tenuti a presentare l'ultimo bilancio consuntivo, formalmente approvato e corredato dal verbale del collegio dei revisori, ove istituito.

Le spese relative ad attività di carattere promozionale (organizzazione di convegni, congressi, dibattiti, compensi e rimborsi ai membri partecipanti, pubblicità, etc.) o comunque diverse da quelle attinenti alla produzione e alla ospitalità dei complessi, debbono essere comprovate da idonea documentazione rilasciata ai sensi di legge.

Tenuto conto delle obiettive difficoltà incontrate da taluni organismi di produzione teatrale a gestione pubblica e privata nel reperimento della sede entro il termine prescritto dall'art. 4, ottavo comma, della circolare n. 4 del 30 luglio 1986 e nella realizzazione del programma di recite presso la sede di cui al quinto comma, lettera *c)* del medesimo articolo, nei confronti dei predetti organismi è disposta la riduzione del contributo finale nella misura del 20%.

In rapporto alle limitate disponibilità della finanza locale ed ai conseguenti riflessi sulle entrate degli organismi teatrali sovvenzionati, la sanzione di cui all'art. 2, secondo comma, della circolare n. 4 del 30 luglio 1986 è modificata nella riduzione dei contributi statali assegnati o da assegnare per la stagione 1986/87, di una quota pari agli importi lordi eccedenti i limiti di prezzo prescritti.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, quinto e sesto comma, gli organismi di produzione e di distribuzione teatrale a gestione pubblica operanti nel medesimo ambito territoriale attraverso strutture distinte ed autonome, devono provvedere, entro sei mesi dalla data di emanazione della presente circolare, alla unificazione delle rispettive attività. Nelle more di tale unificazione, le procedure di ammissione ai contributi statali restano disciplinate dalle norme riguardanti le iniziative singolarmente considerate.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo può disporre in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, ispezioni intese ad accertare la osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore di iniziative teatrali.

Le provvidenze previste dalla presente circolare per attività che si svolgeranno nella stagione teatrale 1987-88 e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

Il Ministro: DI LAZZARO

87A6382

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1987, avranno luogo in Roma, via Silvestri, 252, presso la sede distaccata della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, nei giorni 29 e 30 settembre 1987, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario di esami sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso

87A6648

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nella Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 23 giugno 1987 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1987, registro n. 7, foglio n. 70, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nella Sardegna, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1984.

87A6469

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale, da destinare nel Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania e Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 23 giugno 1987 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1987, registro n. 6, foglio n. 253, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di ispettore in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale, da destinare nel Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania e Sardegna, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1985.

87A6470

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattordici posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, da destinare nel Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 23 giugno 1987 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6 del giugno 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1987, registro n. 6, foglio n. 218, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattordici posti di ispettore in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, da destinare nel Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1985.

87A6471

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, atti di amministrazione, n. 19-20 del 9-16 maggio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1984, registro n. 4, foglio n. 208, di approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di preside nella scuola magistrale secondo il metodo «Montessori», indetto con decreto ministeriale 13 ottobre 1983.

87A6527

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside nelle scuole magistrali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, atti di amministrazione, n. 29-30 del 18-25 luglio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1984, registro n. 4, foglio n. 208, di approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di preside nelle scuole magistrali, indetto ai sensi dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1980, n. 928, con decreto ministeriale 24 maggio 1982.

87A6528

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a quattordici posti di consigliere di terza classe, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto in quanto applicabile - la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal Comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 17 luglio 1987;

Delibera:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, a consigliere di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica:

1) concorso a dieci posti riservato ai laureati in: economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie, economia aziendale, scienze economiche, scienze economico-marittime, economia politica, discipline economiche e sociali, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, matematica, scienze politiche, giurisprudenza, sociologia, scienze agrarie, scienze forestali;

2) concorso a quattro posti riservato ai laureati in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze ex coloniali, scienze economico-marittime, sociologia, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia politica, economia aziendale, scienze economiche e sociali, scienze bancarie ed assicurative, discipline economiche e sociali.

Per ciascuno dei suddetti concorsi, un sesto dei posti messi a concorso, è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonché di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti ad altri candidati idonei dello stesso concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi ai concorsi coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti.

A) Diploma di laurea, conseguito presso una Università dello Stato o istituto superiore equiparato, come richiesto nell'art. 1.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

F) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria Via Cesare Balbo n. 16 Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio del 10 settembre 1987.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione ai concorsi potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione dell'Università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici, saranno nominate con successive deliberazioni, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Programmi delle prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio, e mireranno ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato. Le prove scritte avranno una durata che sarà stabilita dalle commissioni esaminatrici.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie, distintamente indicate per ciascun concorso:

Concorso a dieci posti riservato ai laureati in: economia e commercio, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e bancarie, economia aziendale, scienze economiche, scienze economico-marittime, economia politica, discipline economiche e sociali, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed economiche, matematica, scienze politiche, giurisprudenza, sociologia, scienze agrarie, scienze forestali.

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica;
seconda prova: economia politica.

Colloquio: le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:

statistica economica;
demografia;
econometria;
elementi di informatica;
elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
lingua inglese o francese;
ordinamento statistico nazionale.

Gli argomenti delle materie d'esame sopraindicati sono riportati nell'allegato 1, punto *A*).

Concorso a quattro posti riservato ai laureati in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze ex coloniali, scienze economico-marittime, sociologia, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia politica, economia aziendale, scienze economiche e sociali, scienze bancarie ed assicurative, discipline economiche e sociali.

Prove scritte:

prima prova: diritto amministrativo;
seconda prova: contabilità di Stato.

Colloquio: le materie indicate per le prove scritte nonché le seguenti:

diritto privato;
diritto costituzionale;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
economia politica;
lingua inglese o francese;
elementi di informatica;
nozioni di statistica;
ordinamento statistico nazionale.

Gli argomenti delle materie d'esame sopraindicati sono riportati nell'allegato 1, punto *B*).

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 6.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte dei concorsi avranno luogo nei giorni 7 e 8 ottobre 1987 presso i locali dell'Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 617, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell'ora e nella sede indicati al precedente comma.

Eventuale rinvio del suddetto diario o cambiamento di sede, determinato da eventi sopravvenuti o da problemi organizzativi, sarà comunicato con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 settembre 1987.

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, le commissioni esaminatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
2) tessera di riconoscimento, rilasciata dall'amministrazione dello Stato ai propri dipendenti;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione di almeno 21/30, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica Direzione generale Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 10.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

Le commissioni esaminatrici, per ciascun concorso, formeranno la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori di ciascun concorso saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie di merito e dichiarerà i vincitori dei singoli concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori dei singoli concorsi saranno nominati consiglieri di terza classe in prova, settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e in qualunque momento potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto.

Essi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui al successivo art. 12, nei termini e con le modalità stabiliti dallo stesso articolo.

L'assunzione in servizio è soggetta alla accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

I vincitori nominati saranno tenuti a prestare un periodo di prova che avrà la durata di sei mesi; durante tale periodo ad essi compete il trattamento economico corrispondente al settimo livello retributivo, previsto per la qualifica di consigliere di terza classe in prova.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi nominati che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume il servizio.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori dei singoli concorsi nominati dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica Direzione generale Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il primo mese di servizio i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, di seguito elencati:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali (non è ammesso il certificato) in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 9 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico in carta da bollo, rilasciata dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido per lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I vincitori che si trovino alle armi dovranno anch'essi presentare nel termine fissato al primo comma, i documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 8), mentre in luogo di quelli indicati ai punti 6) e 7) possono presentare un certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza dal quale risulti la propria posizione nonché il possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 9.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 13.

Decadenza dalla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, oppure la mancata presentazione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione dei documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza dalla nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1987

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

PUNTO *A*

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME
(concorso a dieci posti)

Statistica metodologica:

Concetto e campo di applicazione della statistica.
Rilevazioni statistiche.
Rappresentazioni grafiche.
Valori medi e relativi procedimenti di calcolo.
Estensione del concetto di media ai caratteri qualitativi.
Rapporti statistici e numeri indici.
Variabilità e mutabilità.
Distribuzione binominale, normale, ipergeometrica.
Rappresentazione analitica delle distribuzioni di frequenze.
Principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni: metodo dei minimi quadrati, ecc.
Relazioni statistiche.
Correlazione, regressione: calcolo dei relativi indici.
Probabilità e frequenza.
Variabile casuale e suoi valori medi.
Indagini per campione.
Schemi di campionamento.
Analisi delle medie campionarie.
Analisi della varianza.
Metodi statistici di analisi delle serie temporali.

Economia politica:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Statistica economica:

Concetto e campo di applicazione della statistica economica.
Popolazione e forze di lavoro.
Contabilità nazionale.
Produzione e distribuzione del reddito ai fattori della produzione.
Formazione del capitale e ricchezza nazionale.
Consumi privati e pubblici.
Relazioni economiche con il resto del mondo.
Relazioni economiche intersettoriali (tavole input-output).
Utilizzazione della tavola input-output ai fini della previsione e programmazione economica.
Statistiche della produzione e numeri indici.
Statistiche dei prezzi e numeri indici.
Modelli teorici di sviluppo economico.
L'analisi della domanda e la funzione del consumo.
La produttività e la funzione della produzione.

Demografia:

Concetto e limiti della demografia.

Popolazione residente e popolazione presente.

Censimenti demografici.

Le rilevazioni anagrafiche.

Distribuzione territoriale della popolazione.

Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.

Matrimoni: caratteristiche strutturali.

Distribuzione dei matrimoni per età degli sposi, età media del matrimonio.

Nuzialità generica e specifica.

Nascità: secondo il sesso, la filiazione, l'ordine di nascita.

Frequenza di parti plurimi, stagionalità delle nascite.

Natalità generica.

Fecondità della donna.

Indici sintetici di fecondità.

Quozienti standardizzati.

Produttività e prolificità matrimoniale.

Morti: mortalità generale; morti secondo l'età, il sesso, lo stato civile.

Mortalità antenatale.

Mortalità infantile endogena ed esogena.

Tavole di mortalità.

Mortalità per cause.

Migrazioni: caratteristiche del movimento migratorio.

Rilevazioni delle migrazioni con l'estero e interne.

L'urbanesimo.

Cause ed effetti delle migrazioni.

Popolazione stabile, riproduttività della popolazione.

Legge di Malthus e sviluppo logistico delle popolazioni.

Previsioni demografiche.

Econometria:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Elementi di informatica:

Sistemi di elaborazione elettronica.

L'hardware, il software di base ed il software applicativo.

Informazioni generali sui principali linguaggi di programmazione.

Informatica centralizzata e informatica distribuita.

Il teleprocessing.

Elementi di diritto amministrativo e costituzionale:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Lingua inglese o francese:

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura statistica.

Ordinamento statistico nazionale con particolare riguardo all'attività dell'Istat, organizzazione statistica degli organismi internazionali (ONU, CEE, OCSE, BIT, FAO, ecc.).

PUNTO *B*

ARGOMENTI DELLE MATERIE DI ESAME
(concorso a quattro posti)

Diritto amministrativo, contabilità di Stato:

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Elementi di informatica:

Sistemi di elaborazione elettronica.

L'hardware, il software di base ed il software applicativo.

Informazioni generali sui principali linguaggi di programmazione.

Informatica centralizzata e informatica distribuita.

Il teleprocessing.

Diritto privato, diritto costituzionale, scienza delle finanze, diritto finanziario e economia politica.

Argomenti fondamentali di un normale corso universitario.

Lingua inglese o francese:

Capacità di leggere e tradurre un testo di natura giuridico-amministrativa.

Nozioni di statistica:

Rilevazioni statistiche.

Indagini per campione - Schemi di campionamento.

Rappresentazioni grafiche.

Valori medi.

Rapporti statistici e numeri indici.

Variabilità.

Distribuzioni di frequenze.

Relazioni statistiche.

Correlazione, regressione.

Censimenti demografici.

Le rilevazioni anagrafiche.

Distribuzione territoriale della popolazione.

Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione.

Natalità, nuzialità, mortalità e migrazioni.

Censimenti economici.

Statistiche della produzione e della occupazione.

Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi, dei salari.

Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni.

Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari.

Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

Conti economici nazionali.

Ordinamento statistico nazionale con particolare riguardo all'attività dell'Istat, organizzazione statistica degli organismi internazionali (ONU, CEE, OCSE, BIT, FAO, ecc.).

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo, 16 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto *(a)* .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a .... posti di consigliere di terza classe in prova - settima qualifica funzionale, nel ruolo della ex carriera direttiva di codesto Istituto.., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1987.

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato il .... a.. (provincia di ....);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché *(b)* ....;

3) di essere residente a *(c)*...;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di *(d)* ....;

6) di non aver riportato condanne penali *(e)*, e di non aver procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione *(f)* .... ;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in .... conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di .... nell'anno accademico ....;

9) di appartenere al personale di ruolo di. ....
con la qualifica di *(g)* ... .

10) di aver prestato servizio presso *(h)*. ....
dal. al ....
e che il rapporto di impiego è cessato per... ....,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo *(i)*.................................
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data,

Firma del candidato

.... *(l)*

(a) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(b) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(c) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(d) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(e) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(f) Indichi di aver prestato servizio militare, o di essere attualmente in servizio militare presso il. ....
ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di..................
.... ovvero perché riformato.

(g) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(h) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(i) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(l) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'Amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

87A6472

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso a tre posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega a governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia d formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale, su parere vincolante del C.U.N., sono stati determinati i gruppi di discipline per le svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Visto il parere del C.U.N. in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte ed orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista la nota del 14 giugno 1986, prot. n. 4216, con la quale si comunica che con decreto ministeriale 11 marzo 1986 registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 42, foglio n. 374, sono stati attribuiti due posti di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 20 gennaio 1987 con il quale si chiede di ribandire il concorso per un posto per il gruppo di discipline n. 67;

Viste le note del 2 marzo 1987 prot. rispettivamente n. 644 e n. 8003 con le quali si autorizza a bandire il concorso a ricercatore universitario e si ha facoltà di procedere a nomine secondo l'ordine della graduatoria nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia e per decadenza dei vincitori;

Vista l'ordinanza n. 60 del 20 febbraio 1982, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha disposto che i singoli rettori, in applicazione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, bandiscano nelle rispettive sedi i concorsi a posti di ricercatore universitario;

Visti i telegrammi ministeriali integrativi della suddetta ordinanza;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, per il numero complessivo di tre posti di ricercatore universitario.

Art. 2.

Facoltà di ingegneria

Gruppo di discipline n. 93. 1 posto
Gruppo di discipline n. 103 1 posto

Facoltà di medicina e chirurgia

Gruppo di discipline n. 67. 1 posto

Art. 3.

Gruppo di discipline n. 93. 1 posto
Facoltà di ingegneria

Discipline

Applicazioni operative dell'algebra e della teoria dei grafi;
Matematica per le scienze economiche e sociali;
Matematica generale;
Matematica per economisti;
Applicazione della matematica all'economia;
Metodi matematici di ottimizzazione;
Teoria e metodi dell'ottimizzazione;
Metodi della ricerca operativa;
Ricerca operativa;
Ricerca operativa e gestione aziendale;
Ricerca operativa - tecniche della programmazione;
Applicazioni della ricerca operativa;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;
Matematica delle assicurazioni sociali;
Istituzioni di matematica finanziaria ed attuariale;
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Tecnica delle assicurazioni;
Tecnica di organizzazione dell'informazione;
Teoria dei giochi;
Gruppo di discipline n. 103;
Facoltà di ingegneria.

Discipline

Applicazioni dei calcoli elettronici;
Automi e linguaggi giornalieri;
Calcolatori elettronici;
Calcolatori elettronici e sistemi meccanografici;
Calcolatori e logica dei circuiti;
* Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
Calcolo analogico ed elettronico;
Calcolo automatico;
Calcolo elettronico;
* Calcolo numerico e programmazione;
Complementi di calcolatori;
Complementi di programmazione;
Elaborazione automatica dei dati;
Elaborazione automatica delle informazioni;
Elaboratori elettronici;
Elaborazione dati;
Elaboratori elettronici e servizi meccanografici;
Elementi di calcolatori e tecniche operative;
Gestione dell'informazione;
Impianti per l'elaborazione dell'informazione;
Calcolatori e programmazione;
Calcoli elettronici;
Compilatori e sistemi operativi;
Informatica del territorio;
Informatica industriale;
Intelligenza artificiale;
* Linguaggi di programmazione;
Linguaggi di programmazione e compilatori;
Macchine calcolatrici analogiche;
Macchine per l'elaborazione per l'informazione;
Metodologia di programmazione;
Organizzazione dei sistemi di calcolo;
Organizzazione della macchine numeriche;
Principi e tecniche delle elaborazioni meccanografiche ed elettriche;
Progettazione dei calcolatori elettronici;
Progetto con l'ausilio del calcolatore;
Reperimento dell'informazione;
Reti logiche;
Reti logiche e tecniche digitali;
Sistemi combinatori e sequenzali;
Sistemi operativi;
Simulazione dei sistemi analogici;
Strutture informative;
Tecnica dei sistemi numerici;
Tecniche numeriche ed analogiche;
Tecnologia degli elaboratori elettronici;
Teoria ed applicazione dei calcolatori elettronici;
Teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;
Teoria degli automi;
Acquisizione dati e controllo in sistemi di ricerca;
Analisi e progetto degli algoritmi;
Applicazione dei calcolatori e sistemi elettrici di potenza;
Applicazione didattica dei calcolatori elettronici;
Architettura dei calcolatori e microprogrammazione;
Architettura speciale di elaborazione (intelligenza artificiale);
Banche di dati;
Calcolatori elettronici e programmazione;
Calcolatori per il controllo dei/di processi;
Calcolo automatico e programmi con applicazioni numeriche;
Circuiti logici e calcolatori/calcolatrici;
Circuiti logici e calcolatrici elettroniche;
Compilatori ed interpreti;
Dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali;
Elaborazione di immagini;
Elaborazione numerica dei segnali;
Elementi di calcolo automatico;
Elementi di informatica;
Elementi di programmazione;
Impiego dei calcolatori elettronici nell'ingegneria civile;
Ingegneria del software;
Introduzione ai calcolatori digitali;
Linguaggi e traduttori;
Linguaggio e programma;
Meccanizzazione delle procedure e sistemi;
Microcalcolatori;
Musica all'elaboratore elettronico;
Principi di programmazione;
Progettazione dei sistemi numerici;
Progettazione/progetto di sistemi numerici;
Programmazione dei/di calcolatori elettronici;
Programmazione ed applicazione dei calcolatori elettronici;
Reti di calcolatori;
Robotica antropomorfa;
Robotica industriale;
Simulazione delle equazioni differenziali;
Sistemi digitali;
Sistemi di informazione;
Sistemi di programmazione;
Strutture di dati;
Sistemi per l'elaborazione dell'informazione/II;
Strutture discrete;
Tecnica di progettazione automatica;
Tecniche avanzate di programmazione;
Tecniche della/di programmazione;
Tecnologia degli elaboratori in tempo reale (software);
Tecnologia degli elaboratori in tempo reale (hardware);
Teoria delle funzioni;
Reperimento dell'informazione;
Teoria e progetto dei/di circuiti logici;
Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
Trattamento dell'informazione;
Trattamento dell'informazione nell'impresa/azienda;
Valutazione dei sistemi di elaborazione.

Gruppo di discipline n. 67

Facoltà di medicina e chirurgia.

Discipline

Clinica oculustica;
Clinica odontoiatrica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Anestesia e chirurgia orale;
Audiologia;
Chirurgia maxillo facciale;
Foniatria;
Neuroftalmologia;
Odontoiatria infantile;
Oftalmologia pediatrica;
Ottica fisiologica;
Otoneuroradiologia;
Otorinoloringoiatria pediatrica;
Ortognatodonzia;

Terapia conservativa dentaria;
Traumatologia facciale;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Chirurgia speciale odontostomatologica;
Clinica odontostomatologica;
Ortognatodonzia e gnatologia;
Paradontologia;
Patologia speciale odontostomatologica;
Pedodonzia;
Protesi dentaria;
Materiali dentari.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana di cui all'art. 331 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

a-bis) titoli validi per la partecipazione al concorso sono:

Facoltà di ingegneria

Gruppo di discipline n. 93 laurea in ingegneria;

Gruppo di discipline n. 103 laurea in ingegneria e scienze dell'informazione.

Facoltà di medicina e chirurgia

Gruppo di discipline n. 67 laurea in medicina e chirurgia;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Domande di ammissione e titoli Modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma II Ripartizione IV settore ufficio ricercatori - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Ad esso è allegato, per ogni utile, lo schema di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

I sottosettori sono indicati nell'allegato *B*.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune.

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità non sanabile.

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;

6) la lingua straniera nella quale intende sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quella di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 7.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Gli esami consistono in due prove scritte e una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica.

La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli, in una seconda parte atta a verificare la conoscenza della lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificato dai competenti organi accademici.

Sono valutati i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire, il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario e un associato, ovvero un incaricato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal C.U.N.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 9.

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di disciplina, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 10.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire al rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e un associato, estratto a sorte da un numero triplo di docenti, designati dal consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento ove costituito cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenente al ruolo.

Il presente decreto verrà inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 18 giugno 1987
Registro n. 23 Università, foglio n. 28

ALLEGATO *A*

Modello di domanda in carta legale da L. 3.000
per l'ammissione al concorso a posti
di ruolo di ricercatori universitari

Al magnifico rettore dell'Università «La Sapienza» - Ripartizione II - Settore IV - ROMA

Il sottoscritto.. nato a................................ il .... residente in ....via.. n. ......, chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. ...... sottosettore.........., presso la facoltà di .... il concorso a n. ...... posti di ruolo di ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di non avere procedimenti penali pendenti;

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità non sanabile;

f) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari.

g) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di..

h) che intende sostenere la seconda parte della prova orale nella/e lingua/e ....

i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in .... via .... n........ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del concorso;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda, ai fini del concorso;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma .... (4)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate;

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione;

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5, ottavo comma del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO A TRE POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE. RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE ED ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (DETERMINATI DAL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE CON PARERE ESPRESSO NELLE ADUNANZE DEL 19 DICEMBRE 1981 E DEL 23 GENNAIO 1982.

PROGRAMMA GENERALE

1ª prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal C.U.N, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema scelto ed appartenente al sottosettore per il quale si è candidato.

2ª prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per ogni sottosettore).
Il candidato svolge la prova scelta tra quelle proposte dalla commissione riferentesi al sottosettore per il quale si è candidato.

Prova orale:

1ª parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
2ª parte: prova di conoscenza di una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Debbono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

GRUPPO N. 93

Sottosettori:

1) Matematica generale
2) Ricerca operativa
3) Matematica finanziaria ed attuariale

1ª prova scritta:

caratteristiche: dimostrazione di un teorema e/o risoluzione di un esercizio in uno dei sottosettori . . . . . punti 20 su 100

2ª prova:

caratteristiche: risoluzione di un problema con particolare significato didattico . . . . . » 20 » 100

Prova orale:

caratteristiche: *a*) discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli:

b) prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato . . . . . punti 20 » 100

Titoli scientifici: . . . . . » 30 » 100

Titoli didattici: . . . . . » 10 » 100

GRUPPO N. 103

Sottosettori:

1) Calcolatori elettronici
2) Calcolo numerico e programmazione
3) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione
4) Informatica industriale

1ª prova scritta:

La commissione propone un tema per ogni sottosettore individuato dal C.U.N., avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Il candidato svolge un tema a scelta tra quelli proposti dalla commissione . . . . . punti 35 su 100

2ª prova:

Prova di laboratorio, o prova pratica o svolgimento di una lezione, a discrezione della commissione . . . . . » 10 » 100

Prova orale:

a) discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

b) prova di conoscenza di una o due lingue straniere su testi riguardanti le materie del raggruppamento . . . . . punti 20 su 100

Titoli scientifici . . . . . » 30 » 100

Titoli didattici . . . . . » 5 » 100

GRUPPO N. 67

Sottosettori:

1) Odontostomatologia
2) Oculistica
3) Otorinolaringoiatria

1ª prova scritta:

caratteristiche: cultura generale in temi riguardanti ciascuno dei sottosettori . . . . . punti 15 su 100

2ª prova:

caratteristiche: metodologia di ricerca su ciascuno dei sottosettori . . . . . » 15 » 100

Prova orale:

caratteristiche: discussione prove scritte e titoli - prova di conoscenza di almeno una lingua straniera . . . . . punti 20 su 100

Titoli scientifici . . . . . » 30 » 100

Titoli didattici . . . . . » 20 » 100

87A6396

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Concorso a due posti di ricercatore

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte ed orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista la ministeriale prot. n. 6474 dell'11 ottobre 1986 con la quale al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono stati assegnati due posti di ricercatore;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982;

Vista la delibera del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 17 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore per il gruppo di discipline n. 67 delle facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - sottosettore odontostomatologia.

Art. 2.

Gruppo di discipline n. 67: Clinica oculistica, clinica odontoiatrica, clinica otorinolaringoiatrica, anestesia e chirurgia orale, audiologia, chirurgia maxillofacciale, foniatria, neuroftalmologia, odontoiatria infantile, oftalmologia pediatrica, ottica fisiologica, ottica fisiopatologica, otoneuroradiologia, otorinolaringoiatria pediatrica, ortognatodonzia, terapia conservativa dentaria, traumatologia settale, clinica otorinolaringoiatrica (corso di laurea in odontoiatria), chirurgia speciale odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria), clinica odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria), ortognatodonzia e gnatologia (corso di laurea in odontoiatria), paradontologia (corso di laurea in odontoiatria), patologia speciale odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria), pedodonzia (corso di laurea in odontoiatria), protesi dentaria (corso di laurea in odontoiatria), materiali dentari (corso di laurea in odontoiatria).

Sottosettore: Odontostomatologia.

PROGRAMMA DI ESAMI

Prima prova scritta, caratteristiche:

Cultura generale in tema riguardante il sottosettore, punti 15/100.

Seconda prova, caratteristiche:

Metodologia di ricerca relativa al sottosettore, punti 15/100.

Prova orale, caratteristiche:

Discussione prove scritte e titoli - prova di conoscenza di almeno una lingua straniera, punti 20/100.

Titoli scientifici, punti 30/100.

Titoli didattici, punti 20/100.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato *A*), dovranno essere presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, presso l'ufficio personale docente - sezione ricercatori - piazza Marina, 61.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline, e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso. Il candidato deve inoltre indicare la lingua nella quale intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta la esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali, in caso contrario specificare quali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicato all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 390.

Per i dipendenti di ruolo statali è sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto sulla domanda da parte del capo dell'amministrazione presso la quale il medesimo presta servizio.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo lugotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'università.

Agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal rettore.

Art. 6.

Il concorso è per esami e titoli. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. Gli esami consistono in due prove scritte e una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Per le prove scritte, i candidati sceglieranno un tema o un elaborato sorteggiato su una terna indicata dalla commissione per il sottosettore prescelto.

Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza della lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate dal presente bando per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almento sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che questa università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale.*

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilstica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 7.

La commissione nominata con decreto del rettore, è composta da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 8.

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa il vincitore nell'ordine della graduatoria.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Il vincitore viene nominato, con decreto del rettore, per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria locale di appartenenza, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva, nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alla legge sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3), 4), 6) e 7), purché comprovino tale loro qualità presentando una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che si trovino in attività di servizio; l'attestazione dovrà contenere anche l'indicazione della retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere a successive nomine, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, modificato dalla legge n. 305/1975.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana per la registrazione.

Palermo, addì 5 febbraio 1987

p. *Il rettore:* GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione di Palermo, addì 3 aprile 1987
Registro n. 40 Università, foglio n. 48

ALLEGATO *A*

Modello di domanda in carta legale da L. 3.000 per l'ammissione al concorso a due posti di ruolo di ricercatore universitario

Al magnifico rettore dell'Università degli studi PALERMO

Il sottoscritto........ nato a ....
il........ residente in ....
via........ n. ....,
chiede ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. 67, sottosettore odontostomatologia presso la facoltà di medicina e chirurgia il concorso a due posti di ruolo di ricercatore universitario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.. (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari........;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in........
il........ presso l'Università di........;

f) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in........
via........ n. ....
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Dichiara, altresì, che intende sostenere la seconda parte della prova orale nella lingua........

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data,

Firma (4)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4 del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi o elaborati scritti per il sottosettore, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene sorteggiato un tema che il candidato svolgerà.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio). Il candidato svolge la prova da lui scelta tra quelle proposte dalla commissione.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
Seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

87A6395

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota n. 2008 del 4 giugno 1986 del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale n. 4292 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per due posti di tecnico coadiutore nella carriera di concetto dei tecnici presso l'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore, nel ruolo ordinario del personale tecnico della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica area funzionale tecnico scientifica assistente tecnico), presso il centro di calcolo elettronico e meccanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado a durata quinquennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli, in originale o copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale od in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Le prove di esame consistono in:

prova scritta: su argomenti inerenti alla configurazione hardware e software, applicazioni, aspetti organizzativi e gestionali di un centro elaborazione dati;

prova pratica con relazione scritta: vertente su esecuzione di una procedura scelta nell'ambito dei servizi erogati agli utenti;

prova orale: vertente su aspetti operativi della gestione e del funzionamento di un centro elaborazione dati - linguaggi simbolici di programmazione - principi generali di trasmissione dati - analisi dei problemi ed algoritmi.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali; di cui sia eventualmente in possesso, ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

La commissione giudicatrice del concorso verrà costituita ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nella prova scritta e in quella pratica, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio dei consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 2 aprile 1987

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 23 aprile 1987
Registro n. 24 Università, foglio n. 68

ALLEGATO

Fac-simile

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ...., residente in.............................
via .... n. ......, chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso il centro di calcolo elettronico e meccanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a.. .... il . ...,

b) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di. .. ..;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio....... ....;

f) di non essere stat.. destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di .. via .... n. .. c.a.p. . ...

Ai fini della valutazione dei titoli, .l.. sottoscritt. dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: ....
ed allega la seguente documentazione:. ....

Data,

Firma autenticata

....

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

87A6409

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 61

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

87A6649

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 175 del 29 luglio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Automobile club Domodossola: Concorso pubblico, per esami, riservato ai residenti nei trentotto comuni dell'Ossola, ad un posto di archivista.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. *Spaventa*, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle *Beccherie*, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ ***NOCERA INFERIORE (Salerno)***
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221